

7^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

14° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 1977

Presidenza del Vice Presidente **BORGHI**
indi del Presidente **SPADOLINI**

INDICE

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE	Pag. 143, 149
BERNARDINI (PCI)	148
PEDINI, ministro dei beni culturali e ambientali, con l'incarico del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica	144

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Statizzazione di Istituti musicali pareggiati » (479)
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	150, 151, 152 e <i>passim</i>
DEL RIO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	152
MASCAGNI (PCI)	151
MEZZAPESA (DC), relatore alla Commissione	150
TRIFOGLI (DC)	219

La seduta ha inizio alle ore 10,25.

A C C I L I, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Interrogazioni

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interrogazione del senatore Bernardini e di altri senatori. Ne do lettura:

BERNARDINI, CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria, **GUTTUSO, MASCAGNI, RUHL BONAZZOLA** Ada Valeria, **SALVUCI, VILLI, VERONESI, URBANI**. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. — Premesso:

che in varie occasioni, nel corso del pur breve arco di tempo, sinora trascorso,

della presente legislatura, gli interroganti hanno manifestato l'esigenza di provvedere a programmare ed a coordinare le attività di ricerca scientifica, superando alcuni cronici difetti di impostazione che fanno sì che il pur valido contingente di ricercatori attivi nel Paese veda sovente vanificati o non utilizzati i suoi sforzi per mancanza di interventi tempestivi e consapevoli (ad esempio, i recenti successi, ampiamente riportati dalla stampa dell'impianto « Tohamak » del Laboratorio gas ionizzati di Frascati testimoniano dell'esistenza e della significatività di forze impegnate nei settori più avanzati, anche se questo non è servito ancora a dare all'Italia una posizione più autorevole nelle trattative per il sito in cui collocare il costruendo impianto europeo JET);

che già nella seduta del 27 ottobre 1976 della 7^a Commissione è stato sollevato il problema di approfondire i criteri generali della politica della ricerca scientifica, anche in relazione agli stanziamenti previsti nel disegno di legge n. 211 (riconversione industriale) allora in discussione al Senato;

che in varie interrogazioni sono stati formulati quesiti specifici riguardanti settori particolari della ricerca, ma che quasi tutte non hanno sinora avuto risposta: si citano la 4-00456, sui problemi dell'energia geotermica; la 4-00615, sulla ricerca chimica; la 4-00759, sui problemi della sismologia; la 3-00327 sulla situazione del CAMEN; ha invece avuto risposta la 3-00189 sul problema del CCR di Ispra;

che, in sede di approvazione del bilancio per il 1977, il Governo ha accolto numerosi e diversi ordini del giorno della 7^a Commissione che invitano ad intervenire nel settore della ricerca scientifica con opportune azioni di coordinamento interno;

che, in sede di approvazione della legge n. 228 (Convenzione istitutiva dell'Agenzia spaziale europea), il Governo ha accolto un ordine del giorno che lo impegna all'informazione ed al coordinamento nel settore della ricerca spaziale,

gli interroganti chiedono di conoscere che cosa sia stato fatto in questi mesi per rendere concreti gli impegni presi ed in che stato siano le informazioni richieste.

(3 - 00407)

P E D I N I, *ministro dei beni culturali e ambientali con l'incarico del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.* Il Governo apprezza la sensibilità che il Senato dimostra nel prendere in esame e porre in evidenza il ruolo che la ricerca scientifica deve avere nello sviluppo economico e sociale del paese e nell'approfondire, in varie occasioni e con ampi dibattiti ed ordini del giorno, i problemi generali della politica della ricerca, in vista, soprattutto, del necessario coordinamento delle molteplici attività.

Ricordo a questo proposito il dibattito tenutosi il 24 novembre 1976 presso questa Commissione per un esame della politica della ricerca scientifica, e ciò a seguito di un voto in precedenza espresso dalla stessa Commissione in sede di parere sul disegno di legge concernente i provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.

Ricordo ancora le interrogazioni citate dagli onorevoli senatori interroganti, riguardanti i vari settori della ricerca, e per le quali si sollecita una risposta. In proposito preciso che per la interrogazione 4-00456 dei senatori Bernardini, Veronesi e Villi sui problemi della energia geotermica è già stata completata la necessaria istruttoria e a breve termine verrà, dal Ministro dell'industria, comunicata la risposta.

Relativamente alla interrogazione 4-00615 dei senatori Anna Maria Conterno Degli Abati, Bernardini e Villi sulla ricerca chimica, si attendono presso il Ministero della pubblica istruzione le informazioni richieste agli uffici competenti.

All'interrogazione n. 3-00327 dei senatori Bernardini, Tolomelli, Veronesi e Villi, concernente la situazione del CAMEN è già stata data risposta dal Ministro della difesa il 4 maggio 1977 presso la 4^a Commissione, risposta pubblicata sul resoconto somma-

rio del Senato n. 118. Per quanto riguarda l'interrogazione n. 4-00759 dei senatori Bernardini e Bacicchi sui problemi della sismologia, è in corso la relativa istruttoria presso gli uffici del Ministro per la ricerca scientifica, delegato a rispondere dal Presidente del Consiglio dei ministri. Notizie ed ogni utile elemento sono stati richiesti ai Ministeri dell'industria, dei lavori pubblici e della pubblica istruzione e al Consiglio nazionale delle ricerche; in proposito è stato recentemente inoltrato un sollecito.

Mi riferisco ancora agli ordini del giorno ricordati dai senatori interroganti, approvati da questa Commissione in sede consultiva sul bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1977 e riguardanti: l'uno, la razionalizzazione delle previsioni di spesa per la ricerca scientifica; l'altro, il fabbisogno finanziario del CNR, anche in relazione alle occorrenze della spesa per il personale derivanti dall'applicazione della legge sul parastato; ed infine, il terzo, l'opportunità di un accertamento delle esigenze della ricerca industriale volta allo sviluppo di produzioni e tecnologie di tipo avanzato.

Mi riferisco infine all'ordine del giorno, di cui pure è cenno nella interrogazione, concernente l'attività spaziale ed in particolare le iniziative da assumere in sede nazionale per la impostazione e la utilizzazione dell'attività e dei programmi di ricerca previsti dalla Convenzione istitutiva dell'Agenzia spaziale europea, per il coordinamento di tali attività con quelle nazionali (SIRIO, Centro aerospaziale dell'università di Roma), nonché per assicurare la partecipazione del personale ricercatore universitario e degli enti pubblici di ricerca alle attività dell'ASE. Ringrazio gli onorevoli senatori interroganti per l'interesse dimostrato nel sottolineare i nodi significativi dello stato della ricerca nel nostro paese e nel richiedere di conoscere quale azione svolga il Governo per cercare di scioglierli, e li ringrazio anche perchè la risposta, che sono lieto di poter dare, mi consente di esprimere alcune considerazioni di ordine generale.

Occorre partire, non certo con soddisfazione, dalla constatazione che non è stato ancora possibile in Italia definire, con la necessa-

ria organicità, una politica generale della ricerca scientifica e tecnologica.

È vero che in alcuni settori non manca la opportunità di indicazioni politiche, come quelle (vedi gestione del fondo IMI per la ricerca applicata industriale) promananti dal CIPE che, annualmente, stabilisce quali sono i settori e le priorità di intervento, ma si tratta pur sempre di interventi settoriali che non possono tener conto, in un quadro generale, della domanda di ricerca che lo sviluppo del paese insistentemente pone e che deve trovare risposta nella soluzione dei problemi attinenti la scienza, la produzione, i servizi sociali, la formazione del personale.

Appare chiaro che di questa situazione è responsabile la inesistenza di un piano nazionale, possibilmente quinquennale, che, accertate le esigenze di ricerca determinate dallo sviluppo del paese, quello della produzione, dei servizi sociali e quello del lavoro, indichi, in modo globale ed armonico, le linee direttrici sulle quali l'attività di ricerca dovrà muoversi, l'impegno di spesa richiesto e gli strumenti per assicurarne l'attuazione, le modalità di attuazione dei programmi e dei progetti, i criteri di valutazione dei risultati della ricerca ed i mezzi per consentire la loro applicazione nella realtà operativa del progresso del paese.

L'elaborazione e l'attuazione di un piano del genere postulano, però, l'esistenza di un organo politico centrale, dotato dei necessari poteri, strumenti giuridici, mezzi finanziari e struttura organizzativa. Sono note le vicende che non hanno consentito, finora, la istituzione di un tale organo, di cui è però universalmente riconosciuta la necessità, anche se non vi è unanimità di opinioni sulla sua connotazione giuridica e operativa. Il problema è complesso, ma la sua soluzione non sembra ulteriormente differibile. Le lagnanze che a questo proposito vengono mosse da più parti, le denunce delle carenze che necessariamente si determinano, sono ormai vecchie di anni, ma non per questo meno attuali, poichè sempre attuale è il fondamento delle loro ragioni; è bene che su di esse si insista, come si insiste, affinchè la questione resti viva e presente agli occhi di

7^a COMMISSIONE14^o RESOCONTO STEN. (18 maggio 1977)

quanti, ai diversi livelli di competenze e di responsabilità, dovranno provvedere.

In questo quadro è già motivo di compiacimento il fatto che ben due proposte di legge (di iniziativa dei deputati Bianco ed altri, Berlinguer ed altri) siano all'esame della competente Commissione della Camera dei deputati. Tali proposte, che riguardano la organizzazione della ricerca scientifica in Italia con la previsione di un organico Ministero della ricerca, vanno seguite con interesse e favore. Da parte del Governo, non mancherà l'apporto di un contributo originale, in modo che si possa, nell'esame congiunto delle varie proposte, raggiungere una soluzione del problema la più rispondente alle aspettative e alle reali esigenze che, in un settore così importante della vita nazionale, debbano trovare soddisfazione.

In attesa di tale auspicabile evento e ritornando al quadro attuale, credo (la cortesia degli onorevoli senatori vorrà consentirmelo) si possa riconoscere, sia pure con le riserve del caso, che i vari Ministri della ricerca succedutisi nel tempo e chi in questo Governo ha l'onore e l'onere della responsabilità del settore hanno proceduto nella loro azione, pur tra molte difficoltà ed ostacoli, ma anche con grande impegno, cercando di far fronte ai sempre più numerosi e complessi compiti che varie norme di legge hanno, via via, attribuito al Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, senza tuttavia prevedere ad assicurargli i poteri e gli strumenti giuridici e organizzativi necessari per garantire l'espletamento dei compiti stessi.

Dalle considerazioni suesposte già emerge una risposta alla prima parte delle premesse dell'interrogazione. È esatto quanto vi si afferma: l'esigenza di programmare e coordinare le attività di ricerca scientifica è viva e reale, il superamento di alcuni difetti di impostazione si impone come una necessità. A tali esigenze e necessità si cerca di provvedere, pur con le limitazioni e tra le difficoltà cui ho fatto cenno innanzi; i risultati, fin quando l'attuale quadro istituzionale ed operativo non sarà mutato, non potranno essere quali sarebbe desiderabile attendersi. A proposito di un fatto specifico accennato nella prima parte dell'interrogazione, sono

però lieto di poter comunicare, come ho recentemente avuto occasione di fare nell'altro ramo del Parlamento, che, mentre non è stata presa alcuna decisione per il sito in cui collocare il JET (e la questione è quindi ancora impregiudicata, anche se minima, per ragioni ormai note, è la probabilità che la scelta cada su Ispra), l'Italia ha tuttavia ottenuto che nel programma del CCR — approvato finalmente dopo lungo negoziato — sia inserita una importante parte del programma fusione, da attuarsi ad Ispra e prevalentemente relativa al materiale di fusione.

Devo dire che in questo negoziato ci è stato anche di ottimo aiuto e motivo di prestigio il successo ottenuto a Frascati, cui fanno riferimento gli onorevoli interroganti, nell'esperienza del plasma attraverso l'impianto « Tohamak ».

Con questa decisione del Consiglio dei ministri di Bruxelles, si viene a stabilire un collegamento comune tra il Centro di Ispra e la tecnologia della fusione, dalla quale dipende certamente il futuro dell'Europa nel campo dell'atomo e della produzione della energia.

Riguardo i problemi delle previsioni di spese afferenti alla ricerca scientifica, sono da condividere le considerazioni premesse, nell'ordine del giorno che ho sopra richiamato, all'invito al Governo a provvedere ad una razionalizzazione della materia.

In effetti, il tentativo effettuato in proposito con la legge 2 marzo 1963, n. 283, che all'articolo 3 prescriveva doversi le somme assegnate nei vari stati di previsione della spesa a scopi di ricerca scientifica essere raggruppate per ogni Ministero in un unico capitolo, sotto la denominazione: « Spese per la ricerca scientifica », è rimasto senza effetto per le difficoltà di collocare in un unico capitolo spese che, per ragioni tecnico-contabili, sono suddivise tra varie voci degli stati di previsione.

È questo un aspetto che occorre assolutamente affrontare e risolvere onde disporre di dati omogenei, per mezzo dei quali, con semplici operazioni di aggregazione e di disaggregazione, sarà possibile avere ogni utile informazione sulla spesa pubblica, quale indispensabile premessa dell'attività di programmazione e coordinamento.

Nel quadro degli studi in corso per proposte di ulteriore e migliore coordinamento della ricerca scientifica assicuro che il Governo farà ogni sforzo in tal senso.

Per quanto riguarda il Consiglio nazionale delle ricerche, era fondata la preoccupazione, espressa nell'ordine del giorno, che l'onere di spesa per il personale dipendente dall'applicazione dell'accordo del maggio 1976 per il « parastato », potesse incidere negativamente, per insufficienza di mezzi finanziari, sui compiti istituzionali dell'ente.

Sono lieto di poter comunicare che con nota di variazione proposta dal Governo e recentemente approvata in via definitiva dal Parlamento, è stato assegnato al CNR un ulteriore contributo di 15 miliardi di lire.

Con tale somma è stato possibile coprire l'intero fabbisogno di spesa per il personale anche per quanto riguarda gli arretrati del 1976 (per un importo di 8 miliardi e mezzo), che in un primo tempo avevano fatto carico sul bilancio del 1977, e destinare la differenza (6 miliardi e mezzo) ai compiti di ricerca, sia per quanto riguarda le dotazioni degli organi del CNR, sia per quanto riguarda la ricerca esterna.

Con tale nuovo stanziamento si è così raggiunto, relativamente agli investimenti per la ricerca, lo stesso livello del 1976.

Per ciò che concerne la ricerca industriale, le carenze, sopra ricordate, di adeguati poteri e strutture organizzative non agevolano di certo il compito degli uffici del Ministro della ricerca e rendono difficile una indagine approfondita come quella richiamata nell'ordine del giorno, che riguardi le esigenze di detta ricerca ed in particolare di quella rivolta allo sviluppo di produzioni e tecnologie di tipo avanzato. Va rilevato che mentre è più facile muoversi nell'ambito dei soggetti pubblici, non altrettanto può dirsi di quelli privati e dei settori operativi a struttura imprenditoriale polverizzata.

Vale comunque riferirsi alla gestione del fondo IMI e alla relazione che su di essa viene annualmente presentata al Parlamento del Ministro della ricerca.

Da tale relazione possono ricavarsi dati interessanti riguardanti la domanda di ricerca che proviene dal mondo industriale ed in

particolare dalla grande e dalla piccola e media industria, dal Nord e dal Mezzogiorno.

È ben vero che tale domanda è in un certo senso condizionata dalla indicazione annuale che il CIPE fa dei settori e delle priorità di intervento, ma si tratta ovviamente di direttive piuttosto ampie e che hanno finora costituito forma programmatica soprattutto indicativa. Dico finora perchè il 12 maggio scorso il CIPE ha approvato una modifica importante nell'iter istruttorio del fondo secondo la quale è il Ministro per la ricerca che, entro 60 giorni dal ricevimento della copia delle domande pervenute all'IMI e da questo trasmessagli, stabilisce quali temi rientrino effettivamente nei settori prioritari, avviando così un tipo di indicazione programmatica molto più concreta.

Anche prima di tale modifica, peraltro, le indicazioni fornite dal Ministro e approvate dal CIPE configuravano un vasto quadro che investiva i temi di ricerca ritenuti più importanti e rispondenti alle esigenze di sviluppo della produzione e dei servizi sociali; ne risultava un quadro sufficientemente significativo ed indicativo delle direzioni lungo le quali si è mossa l'innovazione tecnologica che, come ha giustamente rilevato questa Commissione, deve svolgere un ruolo insostituibile nel processo di riconversione e ristrutturazione dell'apparato produttivo del paese.

Non va, peraltro, trascurato a questo proposito, l'apporto dato allo studio del problema dal CNR, il quale, nell'attuale quadro istituzionale, costituisce un valido sostegno tecnico alla azione di coordinamento svolta in sede politica.

Sono da ricordare, sulla materia, le pubblicazioni edite dall'Istituto di studio sulla ricerca e la documentazione scientifica — organo del CNR — e che riguardano i « Dati sulla bilancia dei pagamenti tecnologici » per gli anni 73/74 (sta per uscire l'edizione per gli anni 75/76) e il « Modello matematico di interrelazioni tra ricerca e attività produttiva ». Un'altra innovazione di coordinamento è quella, ugualmente approvata dal CIPE il 12 maggio scorso, relativa alla costituzione di una commissione volta all'esame dei problemi comuni di ricerca del CNR e dell'IMI, allo scopo di più strettamente collegare le

iniziative e le applicazioni che fanno capo all'uno e all'altro di questi due importanti istituti.

Infine, un cenno alla nostra partecipazione all'attività dell'Agenzia spaziale europea e ai problemi che vi si connettono, anche in relazione all'attività spaziale nazionale.

È infatti certo che in tanto il nostro sforzo finanziario di contributori dell'Agenzia ha un significato in quanto esso consenta un ritorno non tanto finanziario, quanto nell'avanzamento tecnologico, nella qualificazione del personale, nella cooperazione dei nostri laboratori ai programmi dell'Agenzia, nella possibilità di sperimentazione scientifica ad alto livello, nel coordinamento (che del resto rientra tra i compiti istituzionali della Agenzia) dei programmi nazionali con quelli europei.

In proposito va ricordato che:

1) esistono rapporti di continua collaborazione tra il Centro ricerche aerospaziali dell'università di Roma e l'ASE; il direttore ed altri esperti del Centro partecipano regolarmente, secondo le istruzioni del Ministro, alle attività dell'Agenzia;

2) che i progetti spaziali nazionali ed in particolare il progetto SIRIO sono argomento di frequenti riunioni di lavoro promosse dagli uffici del Ministro della ricerca per assicurare il loro coordinamento con le attività europee. In particolare la possibile utilizzazione delle capacità conseguite con il progetto SIRIO nei programmi spaziali europei viene studiata in gruppo di lavoro *ad hoc* bilaterale (delegazione italiana-ASE) che si riunisce periodicamente. Attualmente sono in esame sette proposte concrete, suscettibili di un eventuale inserimento nei programmi spaziali europei futuri;

3) che gli uffici del Ministro della ricerca scientifica fin dalla primavera del 1975 hanno promosso una serie di incontri con gli esperti di numerosi laboratori universitari e del CNR, allo scopo di diffondere le informazioni relative ai programmi spaziali intrapresi dall'ASE e di promuovere la partecipazione dei laboratori in questione ai programmi di interesse rispettivo.

Questi contatti continuano tuttora e per vari progetti hanno prodotto concreti risul-

tati. In particolare per il progetto americano SPACELAB si è pervenuti a concretare la inclusione di iniziative di laboratori italiani fin dal primo volo dello SPACELAB stesso che avrà luogo nel 1980.

Mi scuso con la Commissione se ho dovuto essere eccessivamente dettagliato, ma ho voluto approfittare della circostanza per esporre un quadro d'assieme. Ringrazio i senatori per la cortese attenzione.

B E R N A R D I N I . Desidero anzitutto ringraziare l'onorevole ministro Pedini per una risposta così dettagliata ed esauriente: c'era proprio bisogno di un punto fermo in questa vicenda. Capisco però che c'è molto da fare. Prendo atto con soddisfazione di alcune cose già avvenute, cioè del fatto che è stato assegnato un ulteriore contributo finanziario al CNR, ed è stata avviata l'attività di coordinamento, attraverso l'apposita Commissione, sui problemi comuni al CNR e all'IMI. Mi sembra anche che la posizione del Ministro per la ricerca scientifica in seno al CIPE, per quel che riguarda le indicazioni sui criteri prioritari, si sia rafforzata, secondo quanto lo stesso Ministro ha testè dichiarato.

Peraltro non posso non rilevare, da quanto il ministro Pedini ha ora esposto, che la situazione resta preoccupante, perchè di fatto in molti settori l'iniziativa del Governo è ancora carente; ciò è dimostrato anche dal fatto che, da quando abbiamo inoltrato questa interrogazione, abbiamo avuto qualche risposta negativa. Per esempio dal recente svolgimento dell'interrogazione sulla situazione del CAMEN, abbiamo ricavato una pessima impressione sullo stato delle iniziative su questo problema. Il CAMEN è un centro di ricerche di notevoli dimensioni, come numero di ricercatori civili che in esso lavorano. Secondo quanto ci è stato comunicato dal Sottosegretario alla difesa, la situazione del CAMEN non cambierà, nei prossimi anni, per la mancanza di interventi di adeguata qualità. Fra l'altro, un Centro così grosso manca di atto istitutivo e continua ad avere personale a contratto a tempo determinato; i ricercatori con contratto triennale hanno poi scarsissimi collegamenti con altri rami della ricerca che svolgono attività affine.

Un altro settore che desta in noi non poche preoccupazioni è quello della geodinamica, e in particolare della sismologia. Mi risulta, da informazioni avute nell'ambiente scientifico, che il ministro Pedini ha richiesto i pareri, nel quadro di una possibile programmazione, a persone scientificamente competenti in questo settore; le cose tuttavia continuano ad andare un po' a rilento. Le urgenze sono invece evidenti: viviamo in un paese che ha problemi sismici da un estremo all'altro del territorio, per cui una iniziativa decisa in tal senso è per lo meno auspicabile.

Desidero anche far osservare che, sia pure in un settore così limitato, l'istituzione di un serio servizio pubblico (che vada dalla rete sismica allo studio sistematico dei problemi della sismologia) apre speranze che non dobbiamo trascurare: speranze sulla possibilità di avere un cospicuo numero di sbocchi occupazionali di qualità. Dobbiamo quindi preoccuparci, anche sotto questo aspetto, di sollecitare interventi in tale settore.

Lo stesso dicasi per le ricerche nel campo dell'energia geotermica. Non possiamo che rinnovare le sollecitazioni per un intervento più rapido e tempestivo, perchè sappiamo che sono in corso delle ricerche. Conosco in particolare la situazione del territorio del Lazio, delle ricerche effettuate dall'ENEL e dall'ENI. Tuttavia, so che le ricerche vanno a rilento: si trovano risorse geotermiche non trascurabili ma poi, nella fase di utilizzazione, emergono lentezze notevoli.

Anche per quanto riguarda il problema, non menzionato esplicitamente nell'interrogazione, relativo alla convenzione per il Centro meteorologico internazionale, dobbiamo dire che la convenzione è lodevolissima in vista di questo programma di previsioni meteorologiche a medio termine (sei-dieci giorni) di grande importanza per tutta l'Europa. Dobbiamo, tuttavia, prendere atto del fatto che questa convenzione internazionale viene sottoscritta in un momento in cui il retroterra scientifico, nel campo della meteorologia, in Italia è quasi completamente carente. Cito questa disciplina, quindi, per riferirmi non tanto al suo contenuto, quanto alla possibilità di una effettiva utilizzazione degli stru-

menti da essa forniti, mancando, in Italia, una adeguata struttura di ricerca nel settore meteorologico. Naturalmente, questa ricerca deve appoggiarsi essenzialmente all'università e possibilmente all'istituto di fisica dell'atmosfera che è in condizioni, però, particolarmente disastrose.

Il Ministro ha detto molto chiaramente che una difficoltà è costituita dalla mancanza di un organo politico centrale. Manca, per esempio, questo Consiglio superiore della scienza e della tecnologia che potrebbe fare da motore dell'organizzazione nel settore della ricerca. Speriamo che l'iter dei disegni di legge relativi a tale materia sia abbastanza rapido; ma, anche se dovesse essere lento, riteniamo che ci sia già spazio di intervento. Molto si può ottenere sollecitando gli ambienti scientifici interessati perchè attuino spontaneamente quel tipo di coordinamento che permetterebbe la migliore utilizzazione dei fondi.

Non possiamo neanche giudicare se i fondi siano pochi o tanti, perchè, in condizioni di polverizzazione, e cattivo coordinamento, non è possibile fare questa valutazione: la somma algebrica delle cifre che vengono stanziare nei vari settori ha scarso significato, perchè in realtà l'utilizzazione non è basata su criteri che ottimizzano il rendimento scientifico e tecnologico degli investimenti fatti. Non ci resta quindi che dire che siamo molto parzialmente soddisfatti, non tanto della risposta specifica del Ministro quanto della situazione nel suo complesso, che — come il Ministro stesso riconosce — è pessima. Noi affermiamo, infatti, che in Italia ci sono forze disponibili per una seria e impegnata attività scientifica, e ce ne sono *ad abundantiam*. Pertanto, siamo dell'avviso che questo sforzo di coordinamento ripagherebbe abbastanza in fretta il paese, perchè darebbe un nuovo impulso a forze che in questo momento lavorano nelle peggiori condizioni possibili, e che sono però indispensabili allo sviluppo culturale e produttivo.

P R E S I D E N T E . Lo svolgimento di interrogazioni è esaurito.

(I lavori proseguono in altra sede dalle ore 11,05 alle ore 12,48).

IN SEDE DELIBERANTE**« Statizzazione di Istituti musicali pareggiati » (479)***(Discussione e approvazione)*

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Statizzazione di Istituti musicali pareggiati ».

Ricordo alla Commissione che questo provvedimento è stato trasferito in sede deliberante, in seguito alla richiesta avanzata da questa Commissione nella seduta del 5 aprile scorso.

Sul disegno di legge, informo gli onorevoli senatori che la 5^a Commissione ha espresso parere favorevole, mentre la 1^a Commissione aveva subordinato il proprio parere favorevole a talune modifiche, tali da mutare parzialmente la portata del provvedimento, facendo decorrere gli effetti dell'immissione in ruolo prevista dal provvedimento dalla data di entrata in vigore del provvedimento medesimo.

Di tale parere la Commissione ha chiesto la revisione e la 1^a Commissione, presa visione delle convenzioni allegate al disegno di legge, ha, nella seduta di martedì 17 maggio 1977, espresso parere favorevole con osservazioni all'approvazione del disegno di legge stesso.

Prego il senatore Mezzapesa di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

M E Z Z A P E S A, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi. Questo provvedimento si colloca sulla scia della legge 2 marzo 1963, n. 262, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico dei conservatori musicali, delle accademie di belle arti e annessi licei artistici e delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza.

Per la verità, per l'istituzione di scuole del genere la stessa legge n. 262 consentirebbe il ricorso al solo strumento amministrativo del decreto presidenziale, come è previsto nell'articolo 1 della legge. Senonchè, la carenza di disposizioni in merito alla sistema-

zione nei ruoli statali del personale in servizio ha costretto a ricorrere al provvedimento legislativo che sancisce la statizzazione dei conservatori di musica in questione, approvando, come recita testualmente l'articolo 2, « le annesse convenzioni... stipulate tra il Ministero della pubblica istruzione e gli enti sovventori ».

Non è questa la prima volta che si è fatto ricorso a tale sistema. Ci sono dei precedenti: mi limito a ricordare la legge n. 111 del 22 marzo 1974, con cui si statizzavano i conservatori di Genova e Perugia. Ovviamente, l'articolato del disegno di legge in esame è identico a quello della citata legge n. 111. Si tratta di undici istituti di lunga tradizione e di grandi meriti nel settore dell'istruzione musicale, di cui si stabilisce la trasformazione in conservatori di musica statali. Per uno di questi, quello di Messina, la trasformazione è in sezione staccata del conservatorio di Reggio Calabria. Come dicevo poc'anzi, sono istituti gloriosi, fondati per iniziativa di privati, di enti morali o di consorzi di enti pubblici e gestiti finora da enti locali soli o consorziati, o da enti morali, come quello di Pescara. Alcuni di tali istituti hanno superato il secolo di attività: la fondazione dell'istituto di Piacenza risale al 1839, di quello di Alessandria al 1850, di quello di Brescia al 1864, di quello di Ferrara al 1870; altri stanno per compiere il secolo: Padova (1878) e Sassari (1880).

La sostanza del provvedimento consiste nelle apposite convenzioni, annesse al disegno di legge, che il Ministro della pubblica istruzione stipulò, a partire dalla data a fianco di ciascun istituto indicata. Per Verona e Sassari, i primi due istituti con cui fu stipulata la convenzione fra il Ministero e gli enti sovventori, essa decorre dal 1° ottobre 1968.

Con tali convenzioni (che, in uno schema sostanzialmente uguale, sono diverse perchè rapportate ad una varietà di situazioni locali, essendo questi istituti sorti per iniziativa di privati o di enti locali, e quindi in un contesto socio-giuridico necessariamente diverso da istituto ad istituto) si stabiliscono impegni reciproci: lo Stato assume nei propri ruoli il personale in servizio, oltre che l'impegno di provvedere alle spese di funzionamento del conservatorio. L'ente, o gli enti

sovventori, cedono, trasferendo allo Stato, la proprietà degli immobili, degli strumenti e delle suppellettili esistenti, e s'impegnano a corrispondere un contributo annuo da versarsi in conto entrate del Tesoro.

Per quanto riguarda, in particolare, i ruoli organici (di qui la necessità dello strumento legislativo e non del decreto presidenziale), l'articolo 4 ne stabilisce l'aumento in base alle tabelle allegate, distinte per ogni singolo istituto.

Per ciò che concerne la sistemazione degli oneri, essa è disciplinata dall'articolo 6, che al primo comma prevede la sistemazione della situazione pregressa dal 1° ottobre 1968 (da cui decorre la trasformazione per i primi due istituti, di Verona e di Sassari) al 31 dicembre 1977, per l'ammontare di oltre quattordici miliardi. Il secondo comma dell'articolo 6, poi, prevede la copertura finanziaria per l'onere annuo dal 1978 in poi, accertato in lire 2.853.000.000.

Sono noti ai colleghi i motivi dell'urgenza dell'approvazione di questo disegno di legge, e dell'estrema necessità di creare questi nuovi conservatori, per consentire lo studio musicale ad un sempre crescente numero di studenti:

1) le convenzioni sono già approvate dalla data indicata; sono stati rilasciati diplomi agli alunni che hanno frequentato i conservatori, diplomi che hanno prodotto a loro volta altri effetti che non potrebbero essere disattesi o annullati;

2) lo Stato dalle date stesse provvede al finanziamento di questi istituti con i fondi a disposizione sui competenti capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, per le spese di personale e di funzionamento.

Per questi motivi abbiamo chiesto ed ottenuto, come ha ricordato il Presidente, il trasferimento del disegno di legge in sede deliberante. Per questi motivi sono convinto che la Commissione vorrà approvare il provvedimento.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

M A S C A G N I . Il provvedimento che ci viene proposto è un provvedimento di sanatoria di una situazione protrattasi per molti anni. È veramente difficile spiegarsi la lentezza con cui si sono disposte le misure legislative necessarie, nè si comprende come il Ministro della pubblica istruzione non abbia potuto risolvere prima di oggi la questione.

In seno alla 1^a Commissione si sono manifestate perplessità comprensibili, determinate dal fatto che al disegno di legge non erano state allegate le convenzioni finanziarie. Superata questa difficoltà ed esaminate le convenzioni, la Commissione ha espresso parere favorevole, sia pure con qualche riserva per il carattere retroattivo della legge. Io ritengo opportuno che qualche riserva in proposito venga espressa. È da considerare comunque che, se dovessimo bocciare un provvedimento di questo genere, si potrebbero verificare conseguenze estremamente negative: ne soffrirebbero tutti gli studenti che si sono diplomati regolarmente in questi istituti, ed anche gli insegnanti che hanno ottenuto il trasferimento da o per questi conservatori. In poche parole va detto che, mancando la legge istitutiva, questi istituti musicali sono stati conservatori « di fatto », in base alle semplici convenzioni finanziarie tra Stato e amministrazioni locali, ma non « di diritto ». Si tratta oggi di sanare questa situazione anomala. Colgo l'occasione per pregare l'onorevole Sottosegretario di far sì che situazioni di questo genere non abbiano a ripetersi. Sono situazioni che possono provocare conseguenze negative. Tutta questa materia dovrà essere considerata ormai sotto una luce totalmente diversa: quella della riforma.

Dobbiamo sentirci seriamente impegnati ad esaminare a fondo il problema dell'insegnamento della musica nei conservatori, dell'istruzione musicale di tipo professionale, in collegamento con l'educazione musicale che riguarda la scuola in generale.

Sappiamo che nel progetto di riforma dell'università è considerata anche l'istruzione musicale, peraltro con una delega tanto ampia da rimettere praticamente alla volontà del Ministero la vera e propria riforma. È

7^a COMMISSIONE

14° RESOCONTO STEN. (18 maggio 1977)

certo che dobbiamo considerare la necessità di riformare profondamente lo studio musicale di tipo professionale, per renderlo più aderente alle esigenze di oggi. Con quest'auspicio il Gruppo comunista dichiara di essere favorevole all'approvazione del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

D E L R I O , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Prendo la parola solo per ringraziare il relatore dell'esauriente relazione fatta alla Commissione, nella quale sono stati messi in evidenza i punti salienti del disegno di legge, nonchè per dare assicurazione che non si ripeteranno ritardi come quelli denunciati e dovuti non tanto ad incuria o scarsa sensibilità del Ministero nel valutare determinati problemi, quanto alle difficoltà che di volta in volta si sono incontrate con il Tesoro, in quanto si pensava che questa statizzazione comportasse (come di fatto è) degli oneri abbastanza notevoli per il bilancio.

Ritengo anch'io — come il senatore Mascagni — che tutto il problema dovrà essere affrontato in sede di riforma universitaria. Nel disegno di legge d'iniziativa governativa relativo a tale riforma, infatti, vi sono alcuni articoli nei quali è prevista una delega al Governo per il riordinamento degli istituti d'arte, musicali e dei conservatori, con l'indicazione precisa dell'ambito nel quale la delega stessa deve svilupparsi.

Raccomando quindi alla Commissione l'approvazione del disegno di legge, soprattutto in considerazione delle situazioni estremamente gravi che dobbiamo registrare: la sezione staccata del conservatorio di Messina è occupata da circa un mese e ha provocato gravi preoccupazioni, anche per quanto riguarda l'ordine pubblico. Tali preoccupazioni ci sono state fatte presenti sia dalla prefettura che dalla questura locali. Abbiamo anche altre situazioni di insofferenza che si sono manifestate, e che verrebbero a cessare con l'approvazione del presente disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Gli istituti musicali pareggiati sottoindicati sono trasformati in conservatori di musica statali e sezione staccata di conservatorio di musica con le decorrenze a fianco di ciascuno indicate:

« F. E. Dall'Abaco » di Verona, con decorrenza 1° ottobre 1968;

« L. Canepa » di Sassari, con decorrenza 1° ottobre 1968;

« A. Vivaldi » di Alessandria, con decorrenza 1° ottobre 1969;

« U. Giordano » di Foggia, con decorrenza 1° ottobre 1969;

« L. D'Annunzio » di Pescara, con decorrenza 1° ottobre 1969;

« G. Frescobaldi » di Ferrara, con decorrenza 1° ottobre 1970;

« T. Schipa » di Lecce, con decorrenza 1° ottobre 1970;

« G. Nicolini » di Piacenza, con decorrenza 1° ottobre 1970;

« A. Venturi » di Brescia, con decorrenza 1° ottobre 1971;

« C. Pollini » di Padova, con decorrenza 1° ottobre 1971.

Il liceo musicale pareggiato « A. Corelli » di Messina è trasformato in sezione staccata del conservatorio di musica di Reggio Calabria, con decorrenza 1° ottobre 1971.

Ciascuno dei conservatori di cui al primo comma nonchè la sezione staccata di cui al secondo comma del presente articolo avranno una scuola media annessa da istituire con l'osservanza delle norme di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

E approvato.

Art. 2.

Sono approvate le annesse convenzioni per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati di cui all'articolo 1, stipulate tra il Ministero della pubblica istruzione e gli enti sovventori.

Do ora lettura delle convenzioni annesse per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati, pubblicate nel fascicolo n. 479-annesso, richiamate nell'articolo:

Convenzione con lo Stato per la trasformazione in Conservatorio di musica di Stato del Liceo musicale pareggiato « Felice Evaristo Dall'Abaco » di Verona

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1968 l'Istituto musicale « Felice Evaristo dall'Abaco » di Verona, pareggiato ai Conservatori di musica statali e gestito dal Comune di Verona, passa alle dipendenze dello Stato, ed assume la denominazione di Conservatorio di musica « Felice Evaristo Dall'Abaco ».

Esso assume lo stesso ordinamento previsto per i Conservatori di musica statali e sarà governato nelle forme e nei modi prescritti per i predetti istituti dalle leggi e dai regolamenti in vigore per l'istruzione artistica, nonchè dalla presente convenzione.

Art. 2.

Il Comune di Verona cede e trasferisce a titolo gratuito in proprietà allo Stato l'edificio in cui attualmente ha sede il Liceo Musicale « Dall'Abaco », in Via Massalongo 2, di cui alle annesse planimetrie.

Il Comune di Verona si obbliga, altresì, ad effettuare, entro 2 anni, l'ampliamento del detto edificio, mediante la costruzione di una nuova ala come ai vari piani è indicata in rosso nelle planimetrie che del pari si allegano al presente atto sotto le lettere H), I) e L) perchè ne formino parte integrante.

Detta nuova ala, a costruzione ultimata, verrà ceduta e trasferita gratuitamente in proprietà allo Stato.

Inoltre, il Comune di Verona si impegna a mettere a disposizione del Conservatorio,

a titolo gratuito, per attività che rientrino nello spirito delle disposizioni della Testatrice, il Palazzo Boggian — Via S. Fermo 28 — riservandosi di utilizzarlo per manifestazioni musicali indette dal Comune d'intesa con il Conservatorio.

Nel caso di soppressione del Conservatorio, lo Stato resta impegnato a retrocedere gratuitamente al Comune gli immobili suddetti.

Art. 3.

Il Comune di Verona cede e trasferisce a titolo gratuito in proprietà allo Stato tutto il materiale (strumenti, mobili, suppellettili di ufficio e scolastiche, materiale di biblioteca, cimeli, eccetera) esistente nella sede di Via Massalongo, n. 2, elencato nell'inventario allegato alla presente convenzione, della quale fa parte integrante, sotto la lettera M).

In caso di soppressione del Conservatorio vale la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 2.

Art. 4.

Per il funzionamento del Conservatorio di musica il Comune di Verona si impegna a corrispondere allo Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente convenzione (1° ottobre 1968), il contributo annuo di lire 40.000.000 (diconsi quarantamilioni).

Tale contributo sarà considerato come spesa di carattere obbligatorio e sarà versato in Tesoreria a rate semestrali posticipate, e precisamente al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 5.

Il Conservatorio, oltre al posto di Direttore, avrà 23 cattedre di ruolo, come dall'unita pianta organica.

Per la Scuola media annessa si provvederà a norma dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Per tutti gli insegnamenti di cui al regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, e successive disposizioni, per i quali non sono previsti dalla presente convenzione cattedre di ruolo, si provvederà mediante incarichi.

Art. 6.

Lo Stato assume a suo carico le spese per il personale direttivo, insegnante, amministrativo ed ausiliario, nonchè quelle relative al funzionamento ai sensi della legge 2 marzo 1963, n. 262.

Art. 7.

Il personale in servizio alla data del 1° ottobre 1968, che sia cessato o che cesserà dal servizio dalla predetta data a quella di entrata in vigore della legge che approva la presente convenzione, non rientra nella disciplina di cui al successivo articolo 9 e mantiene i diritti derivanti dal rapporto di impiego con il Comune.

Lo Stato si obbliga a provvedere al rimborso delle spese per il periodo dal 1° ottobre 1968 alla data di cessazione dal servizio, limitatamente all'importo delle retribuzioni che sarebbero spettate al predetto personale in qualità di insegnanti non di ruolo, considerata l'anzianità di servizio maturata dal pareggiamento e gli altri benefici economici previsti dalle norme in vigore.

Art. 8.

All'attuale Direttore dell'Istituto musicale pareggiato « Felice Evaristo Dall'Abaco » verrà attribuito, dalla data del passaggio alle dipendenze dello Stato, il grado ed il trattamento economico di Direttore di Conservatorio di musica.

Art. 9.

Lo Stato provvederà ad assumere nei ruoli ordinari dei Conservatori di musica il personale di ruolo dell'Istituto musicale pareggiato « Felice Evaristo Dall'Abaco », che si trovi nelle seguenti condizioni:

a) non abbia raggiunto i limiti di età previsti dalle vigenti leggi;

b) che copra un posto di ruolo nell'attuale Istituto musicale pareggiato « Felice Evaristo Dall'Abaco » per il quale corrisponda un posto di ruolo nell'organico del nuovo Conservatorio;

c) che sia stato dichiarato idoneo dalla Commissione ministeriale d'ispezione;

d) che sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato.

Sarà ugualmente inquadrato nei ruoli dello Stato il personale insegnante che, con procedure concorsuali in corso di espletamento, passerà di ruolo nell'ex Istituto musicale pareggiato, nelle more del perfezionamento del provvedimento legislativo di statizzazione.

Art. 10.

Il personale direttivo ed insegnante assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei relativi ruoli secondo le norme di cui alle leggi 9 ottobre 1942, n. 1328 e 13 marzo 1958, n. 165 e successive aggiunte e modificazioni.

Al personale direttivo ed insegnante, all'atto dell'inquadramento, sarà riconosciuto, ai soli fini giuridici, il servizio di ruolo prestato presso l'Istituto musicale pareggiato « Felice Evaristo Dall'Abaco » dalla data successiva a quella del pareggiamento dell'Istituto stesso, nonchè le benemerienze belliche ed altri eventuali benefici, già concessi in forza di legge.

Qualora per effetto dell'inquadramento il personale consegua un trattamento economico complessivo lordo inferiore a quello fruito alla data del passaggio dell'Istituto

musicale pareggiato « Felice Evaristo Dall'Abaco » allo Stato per assegni fissi e continuativi, ai medesimi titoli viene conservata, a carico del bilancio del Comune di Verona, la differenza come assegno *ad personam* non utile a pensione e riassorbibile con successivi aumenti.

Agli effetti di cui sopra dovrà calcolarsi la somma dello stipendio, dell'aggiunta di famiglia e di ogni altro emolumento di cui, a titolo fisso e continuativo, goda all'atto del passaggio dell'Istituto allo Stato, per servizi inerenti all'Istituto stesso.

In attesa del definitivo atto di statizzazione, al personale direttivo ed insegnante di ruolo dell'ex Liceo pareggiato « F.E. Dall'Abaco » sarà corrisposto dallo Stato un trattamento economico pari a quello del grado iniziale del corrispondente personale di ruolo dei Conservatori di musica.

La differenza fra tale trattamento e quello finora corrisposto, quale direttore e insegnanti di ruolo del liceo, sarà anticipata dal Comune di Verona, a detto personale, fino al suo inquadramento nei ruoli statali, in conformità a quanto previsto dal presente articolo.

L'ammontare complessivo di dette anticipazioni sarà rimborsato al Comune dallo Stato, il quale provvederà alla sistemazione previdenziale e assistenziale del personale di cui si tratta.

Art. 11.

Al direttore ed agli insegnanti inquadrati nei ruoli statali, che abbiano precedentemente prestato servizi utili a pensione alle dipendenze di Enti locali, le pensioni o le indennità per una volta tanto saranno liquidate secondo le disposizioni del testo unico delle pensioni, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni. Ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523, rimane fermo il diritto al ricongiungimento di tutto il servizio prestato alle dipendenze di Enti locali con iscrizione alla Cassa di Previdenza per le pensioni degli impiegati degli Enti locali e all'Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli Enti locali.

Art. 12.

Il personale di segreteria e quello ausiliario, dipendente dall'Amministrazione comunale, assegnato a prestare servizio presso l'Istituto musicale pareggiato, resterà temporaneamente a disposizione del Conservatorio di musica statale fino a tre mesi dopo la stipulazione della convenzione.

L'onere delle retribuzioni spettanti a tale personale, per il periodo suddetto, sarà a carico dell'Amministrazione comunale.

Art. 13.

Gli attuali studenti dell'Istituto musicale pareggiato « Felice Evaristo Dall'Abaco » passano direttamente a far parte del Conservatorio di musica, conservando il diritto di iscrizione per l'anno loro spettante in rapporto agli studi già compiuti.

Art. 14.

La presente convenzione avrà la durata di 99 anni. Le parti contraenti, nel caso intendessero denunciare la convenzione al suo termine, dovranno farlo tre anni prima.

Convenzione con lo Stato per la trasformazione in Conservatorio di musica di Stato dell'Istituto musicale pareggiato « L. Canepa » di Sassari

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1968 l'Istituto musicale « L. Canepa » di Sassari, pareggiato ai Conservatori di musica statali, è gestito dal Consorzio costituito con decreto prefettizio 15 maggio 1959, n. 2/4030 tra l'Amministrazione provinciale di Sassari, il Comune di Sassari, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Sassari, l'Ente provinciale per il turismo di Sassari e l'Ente concerti di Sassari, passa alle dipendenze dello Stato ed assume la denominazione di Conservatorio di musica « L. Canepa ».

7^a COMMISSIONE

14° RESOCONTO STEN. (18 maggio 1977)

Esso assume lo stesso ordinamento previsto per i Conservatori di musica statali e sarà governato nella forma e nei modi prescritti per i predetti Istituti dalle leggi e dai regolamenti in vigore per l'Istruzione artistica nonchè dalla presente Convenzione.

Art. 2.

Il Comune di Sassari assume a suo carico l'onere della spesa di locazione dei locali di cui all'annessa planimetria, siti in Sassari, Viale Umberto, n. 28 destinati a sede provvisoria del Conservatorio di musica « L. Canepa ». Il detto onere cesserà dal momento in cui, ultimati i lavori concernenti il consolidamento e l'adattamento dell'immobile sito in via Sebastiano Satta n. 4, già convento degli Scolopi di cui all'annessa planimetria, il Comune di Sassari consegnerà in uso gratuito allo Stato tale immobile come sede permanente del Conservatorio stesso. Il Comune di Sassari si impegna ad effettuare i lavori predetti a suo esclusivo carico ed a portarli a termine entro e non oltre il 31 agosto 1975. Il Comune di Sassari assume, inoltre, a suo carico, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, nonchè quelle concernenti il riscaldamento, l'illuminazione e l'assicurazione contro gli incendi. Il Comune si impegna, infine, a concedere l'uso gratuito del Teatro Civico per le manifestazioni artistiche didattiche e culturali che il Conservatorio di musica intenderà organizzare, compatibilmente con le esigenze cittadine secondo un calendario concordato trimestralmente con il Comune a termini del regolamento comunale per la gestione del Teatro Civico. Qualora i locali indicati nelle annesse planimetrie si dimostrassero insufficienti per lo sviluppo che in prosieguo di tempo potrà avere il Conservatorio di musica « L. Canepa », l'Amministrazione comunale si impegna a fornire allo Stato, ugualmente in uso gratuito ed alle condizioni di cui al quarto comma del presente articolo, gli altri locali che si renderanno necessari a soddisfare le maggiori esigenze del Conservatorio stesso.

Art. 3.

Il Consorzio per la gestione dell'Istituto musicale pareggiato « L. Canepa » si obbliga a cedere e trasferire in proprietà allo Stato tutto il materiale (strumenti, mobili, suppellettili d'ufficio e scolastiche, materiale di biblioteca, cimeli, eccetera) esistente nel Liceo stesso elencato nell'inventario allegato alla presente Convenzione della quale fa parte integrante.

Art. 4.

Per il funzionamento del Conservatorio di musica il Consorzio si impegna a corrispondere annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione (1° ottobre 1968), il contributo di lire 40.000.000 di cui alla legge regionale 26 giugno 1969, n. 30. Qualora il Consorzio, alla data stabilita dal proprio statuto o eventualmente anche prima, venga a cessare, il contributo di lire 40.000.000 di cui al comma precedente verrà corrisposto allo Stato direttamente dalla Regione autonoma della Sardegna ai sensi della legge medesima. Tale contributo, considerato come spesa di carattere obbligatorio, sarà versato in tesoreria a rate semestrali posticipate e propriamente al 30 giugno ed al 30 dicembre di ogni anno e la sua erogazione continuerà fino a quando lo Stato non dichiarerà di assumere a suo carico l'intero onere del funzionamento del Conservatorio e di rinunciare ad ogni forma di contributo da parte degli Enti firmatari della presente Convenzione.

Art. 5.

Le eventuali altre oblazioni da parte di Enti e di persone a favore del Conservatorio di musica di Sassari, in mancanza di esplicita indicazione degli oblatori, andranno ad aumentare la dotazione annua del Conservatorio stesso e saranno iscritti tra le entrate in conto capitale del relativo bilancio.

Art. 6.

Lo Stato non assume alcuna delle eventuali passività gravanti l'Istituto all'atto della sua statizzazione.

Art. 7.

Il Conservatorio, oltre al posto di direttore, avrà n. 25 cattedre di ruolo come all'unità pianta organica. Per la Scuola media annessa si provvederà a norma dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 1962, numero 1859. Per tutti gli insegnanti di cui al regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, e successive disposizioni, per i quali non sono previste dalla presente convenzione cattedre di ruolo, si provvederà mediante incarichi.

Art. 8.

Lo Stato provvederà ad assumere nei ruoli ordinari dei Conservatori di musica il personale di ruolo dell'Istituto musicale pareggiato « L. Canepa » che si trovi nelle seguenti condizioni:

1) per gli insegnanti:

a) che non abbia raggiunto i limiti di età previsti dalle vigenti leggi;

b) che ricopra un posto di ruolo nell'Istituto musicale pareggiato « L. Canepa » per il quale corrisponda un posto di ruolo nell'organico del nuovo Conservatorio;

c) che sia stato dichiarato idoneo dalla Commissione ministeriale di ispezione;

d) che sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato;

2) per il personale amministrativo ed ausiliario:

a) che sia in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato;

b) che abbia già conseguito la stabilità nei ruoli dell'Istituto musicale pareggiato « L. Canepa » alla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 9.

Il personale insegnante assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei relativi ruoli secondo le norme di cui alle leggi 9 ottobre 1942, n. 1328, e 13 marzo 1958, n. 165, e successive aggiunte e modificazioni. Al personale amministrativo ed ausiliario assunto alle dipendenze dello Stato viene attribuito lo stipendio della carriera prevista per i corrispondenti posti di ruolo del personale dei Conservatori di musica, Accademie di belle arti, Accademia nazionale di arte drammatica e Accademia nazionale di danza, secondo quanto dispone la legge 2 marzo 1963, n. 262.

Al personale insegnante, amministrativo ed ausiliario, sarà riconosciuto, all'atto dell'inquadramento il servizio di ruolo prestato presso l'Istituto musicale pareggiato « L. Canepa » dalla data successiva a quella del pareggiamento dell'Istituto stesso, nonché le benemerienze belliche ed altri eventuali benefici già concessi in forza di legge.

Art. 10.

Qualora per effetto dell'inquadramento il personale consegua un trattamento economico complessivo lordo inferiore a quello fruito alla data del passaggio dall'Istituto musicale pareggiato « L. Canepa » allo Stato per assegni fissi e continuativi, viene conservata, a carico del Consorzio, la differenza come assegno *ad personam* non utile a pensione, riassorbibile con successivi aumenti. Agli effetti di cui sopra dovrà calcolarsi la somma dello stipendio, della aggiunta di famiglia e di ogni altro emolumento di cui, a titolo fisso e continuativo, goda all'atto del passaggio dell'Istituto allo Stato, per servizi inerenti all'Istituto stesso. Qualora il Consorzio venga a cessare prima che gli eventuali aventi diritto all'assegno *ad personam* abbiano assorbito l'assegno stesso con il normale sviluppo di carriera, il Consorzio si impegna a corrispondere agli interessati, *una tantum*, una somma pari all'importo di tale assegno, calcolato per tutto il periodo nel quale esso avrebbe dovuto essere ancora corrisposto.

Art. 11.

Al personale insegnante, amministrativo ed ausiliario inquadrato nei ruoli dello Stato, che abbia precedentemente prestato servizi utili a pensione alle dipendenze dell'Istituto musicale pareggiato « L. Canepa », le pensioni e le indennità per una volta tanto saranno liquidate secondo le disposizioni del testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

Ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523, rimane fermo il diritto al ricongiungimento di tutto il servizio prestato alle dipendenze di Enti locali con iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli Enti locali, all'Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli Enti locali.

Art. 12.

Il personale in servizio alla data del 1^o ottobre 1968, cessato o che cesserà dal servizio dalla predetta data a quella di entrata in vigore della legge che approva la presente Convenzione, non rientra nella disciplina di cui al precedente articolo 8 e mantiene i diritti derivanti dal rapporto di impiego, salvo l'obbligo dello Stato di provvedere al rimborso delle spese per il periodo dal 1^o ottobre 1968 alla data di cessazione dal servizio, limitatamente all'importo delle retribuzioni che sarebbero spettate al predetto personale qualora fosse stato assunto in qualità di insegnante non di ruolo considerata l'anzianità di servizio maturata dal pareggiamento e gli altri benefici economici previsti dalle norme in vigore.

Art. 13.

Gli attuali studenti dell'Istituto musicale pareggiato « L. Canepa » passano direttamente a far parte del Conservatorio di musica, conservando il diritto di iscrizione per l'anno loro spettante in rapporto agli studi già compiuti.

Art. 14.

Lo Stato riconosce alla Regione autonoma della Sardegna ed al Comune di Sassari il diritto di ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per alunni poveri nel numero per ciascuno indicati:

- a) Regione autonoma della Sardegna posti 15;
- b) Comune di Sassari posti 15.

La concessione dell'esonero è subordinata alla promozione per scrutinio o alla promozione per esame, nei casi in cui esso è previsto, mediante la votazione minima di 7/10. In ogni caso l'allievo dovrà ottenere almeno 8/10 in condotta.

La presente Convenzione avrà la durata di 99 anni.

Le parti contraenti nel caso non intendessero rinnovare la Convenzione al suo termine, dovranno darne avviso 3 anni prima.

Convenzione con lo Stato per la trasformazione in Conservatorio di musica di Stato dell'Istituto musicale pareggiato « A. Vivaldi » di Alessandria

Art. 1.

Con decorrenza dal 1^o ottobre 1969 l'Istituto musicale « A. Vivaldi » di Alessandria, pareggiato ai Conservatori di musica statali e gestito dall'Amministrazione comunale, passa alle dipendenze dello Stato ed assume la denominazione di Conservatorio di musica « A. Vivaldi ».

Esso assume lo stesso ordinamento previsto per i Conservatori di musica statali e sarà governato nella forma e nei modi prescritti per i predetti istituti dalle leggi, dai regolamenti in vigore per l'istruzione artistica, nonché dalla presente convenzione.

Art. 2.

Il Comune di Alessandria cede in uso gratuito allo Stato per la durata di anni 99, come sede del Conservatorio di musica, i

locali di cui all'annessa planimetria contrassegnati in rosso, siti al piano: terreno, primo e secondo del palazzo Cuttica di Cassine, in Via Parma, n. 1, impegnandosi ad effettuare a proprie spese i lavori di riattamento che saranno ritenuti necessari per il suo regolare funzionamento, da determinarsi di comune accordo.

Il Comune di Alessandria assume, inoltre, a suo carico, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, nonché quelle concernenti il riscaldamento, la illuminazione e l'assicurazione contro gli incendi.

Il Comune di Alessandria s'impegna, altresì, a mettere a disposizione del Conservatorio, a titolo gratuito, l'uso del salone di rappresentanza del Palazzo Cuttica al primo piano, in angolo Via Cavour, Via Parma, per le manifestazioni artistiche-culturali che il Conservatorio riterrà di attuare.

Qualora i locali indicati nell'annessa planimetria si dimostrassero insufficienti per lo sviluppo che in prosieguo di tempo potrà avere il Conservatorio di musica « A. Vivaldi », l'Amministrazione comunale si impegna a fornire allo Stato, ugualmente in uso gratuito ed alle condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, gli altri locali che si renderanno necessari a soddisfare le maggiori esigenze del Conservatorio stesso.

Il Comune di Alessandria si riserva la facoltà di donare allo Stato come sede permanente del Conservatorio di musica, altro immobile appositamente costruito, ovvero già esistente, purchè riconosciuto idoneo dal Ministero della pubblica istruzione per il regolare funzionamento del Conservatorio stesso.

Art. 3.

Il Comune di Alessandria cede e trasferisce in proprietà dello Stato tutto il materiale (strumenti, mobili, suppellettili d'ufficio e scolastiche, materiale di biblioteca, cimeli, eccetera) esistenti nell'Istituto stesso, elencati nell'inventario allegato alla presente Convenzione della quale fa parte integrante.

Art. 4.

Per il funzionamento del Conservatorio di musica il Comune si impegna a corrispondere annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione (1° ottobre 1969) il contributo di lire 50 milioni (diconsi lire cinquanta milioni).

Tale contributo è da considerarsi come spesa di carattere obbligatorio e sarà versato in Tesoreria a rate semestrali posticipate, e propriamente al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 5.

Lo Stato non assume alcuna delle eventuali passività gravanti l'Istituto all'atto della sua statizzazione.

Art. 6.

Il Comune di Alessandria esonera il Conservatorio di musica « A. Vivaldi » da ogni tributo, tassa o diritto comunale inerente esclusivamente alla sua attività scolastica o artistica.

Art. 7.

Il Conservatorio oltre al posto di direttore, avrà n. 22 cattedre di ruolo come dalla unita pianta organica.

Per la Scuola media annessa si provvederà a norma dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859. Per tutti gli insegnamenti di cui al regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, e successive disposizioni, per cui non sono previste dalla presente convenzione cattedre di ruolo, si provvederà mediante incarichi.

Art. 8.

Lo Stato assume a suo carico le spese per il personale direttivo, insegnante, amministrativo e ausiliario, nonché quelle re-

lative al funzionamento ai sensi della legge 2 marzo 1963, n. 262.

Art. 9.

Il personale di ruolo, in servizio alla data del 1° ottobre 1969, cessato o che cesserà dal servizio dalla predetta data a quella di entrata in vigore della legge che approva la presente Convenzione, non rientra nella disciplina di cui al precedente articolo 8 e mantiene i diritti derivanti dal rapporto di impiego con il Comune, salvo l'obbligo dello Stato di provvedere al rimborso delle spese per il periodo dal 1° ottobre 1969 alla data di cessazione dal servizio, limitatamente all'importo delle retribuzioni che sarebbero spettate al predetto personale qualora fosse stato assunto in qualità di insegnante non di ruolo.

Art. 10.

Al direttore dell'Istituto musicale pareggiato « A. Vivaldi » di Alessandria verrà attribuito, dalla data del passaggio alle dipendenze dello Stato, il grado ed il trattamento economico di direttore di Conservatorio di musica.

Art. 11.

Lo Stato provvederà ad assumere nei ruoli ordinari dei Conservatori di musica il personale insegnante di ruolo dell'Istituto musicale pareggiato « A. Vivaldi » che si trovi nelle seguenti condizioni:

- a) che non abbia raggiunto il limite di età previsto dalle vigenti leggi;
- b) che copra un posto di ruolo nell'Istituto musicale pareggiato « A. Vivaldi » per il quale corrisponda un posto di ruolo nell'organico del nuovo Conservatorio;
- c) che sia stato dichiarato idoneo dalla Commissione ministeriale di ispezione;
- d) che sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato.

Art. 12.

Il personale direttivo ed insegnante assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei relativi ruoli secondo le norme di cui alle leggi 9 ottobre 1942, n. 1328 e 13 marzo 1958, n. 165 e successive aggiunte e modificazioni.

Al personale di cui al comma precedente sarà riconosciuto, all'atto dell'inquadramento, ai soli fini giuridici, il servizio di ruolo prestato presso l'Istituto musicale pareggiato « A. Vivaldi » dalla data successiva a quella del pareggiamento dell'Istituto stesso, nonché le benemerienze belliche ed altri eventuali benefici, già concessi in forza di legge.

Qualora per effetto dell'inquadramento il personale consegua un trattamento economico complessivo lordo inferiore a quello fruito alla data del passaggio dell'Istituto musicale pareggiato « A. Vivaldi » allo Stato per assegni fissi e continuativi, ai medesimi titoli viene conservato a carico del bilancio comunale, la differenza come assegno *ad personam* non utile a pensione e riassorbibile con i successivi aumenti.

Agli effetti di cui sopra dovrà calcolarsi la somma dello stipendio, dell'aggiunta di famiglia, e di ogni altro emolumento di cui, a titolo fisso e continuativo, goda all'atto del passaggio dell'Istituto allo Stato per i servizi inerenti all'Istituto stesso.

In attesa del definitivo atto di statizzazione, al personale direttivo ed insegnante di ruolo dell'ex Liceo musicale pareggiato « A. Vivaldi », sarà corrisposto un assegno personale non pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio finora goduto quali insegnanti di ruolo in servizio presso l'ex Liceo predetto e lo stipendio del grado iniziale del corrispondente personale di ruolo dei Conservatori di musica.

Detto assegno graverà sul bilancio del Comune di Alessandria dal 1° ottobre 1969 fino all'atto dell'inquadramento in ruolo del predetto personale docente ai sensi dell'articolo 11 della presente convenzione. Tale assegno sarà rimborsato dallo Stato all'Ente suddetto.

Art. 13.

Al direttore ed al personale insegnante inquadrato nei ruoli statali che abbiano precedentemente prestato servizio utile a pensione alle dipendenze di Enti locali, le pensioni o le indennità per una volta tanto saranno liquidate secondo le disposizioni del testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

Ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523, rimane fermo il diritto al ricongiungimento di tutto il servizio prestato alle dipendenze di Enti locali con iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli Enti locali ed all'Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli Enti locali.

Art. 14.

Il personale di segreteria e quello ausiliario, dipendente dall'Amministrazione comunale, assegnato a prestare servizio presso l'Istituto musicale pareggiato, resterà temporaneamente a disposizione del Conservatorio di musica statale fino a tre mesi dopo la stipulazione della presente Convenzione.

L'onere delle retribuzioni spettanti a tale personale, per il periodo suddetto, sarà a carico dell'Amministrazione comunale.

Art. 15.

Gli attuali studenti dell'Istituto musicale pareggiato « A. Vivaldi » passano direttamente a far parte del Conservatorio di musica, conservando il diritto di iscrizione per l'anno loro spettante in rapporto agli studi già compiuti.

Art. 16.

La presente convenzione avrà la durata di anni 99.

Le parti contraenti, nel caso intendessero denunciare la convenzione al suo termine, dovranno farlo tre anni prima.

Convenzione con lo Stato per la trasformazione in Conservatorio di musica di Stato dell'Istituto musicale pareggiato « U. Giordano » di Foggia**Art. 1.**

A decorrere dal 1° ottobre 1969, l'Istituto musicale « U. Giordano » di Foggia, pareggiato ai Conservatori di musica di Stato ed eretto in ente morale con regio decreto 20 dicembre 1938, n. 3343, con contributi continuativi da parte delle Amministrazioni provinciale e comunale di Foggia, passa alle dipendenze dello Stato ed assume la denominazione di Conservatorio di musica di Stato « U. Giordano ».

Esso assume lo stesso ordinamento previsto per i Conservatori di musica statali e sarà governato nelle forme e nei modi prescritti per i predetti Istituti dalle leggi e dai regolamenti in vigore per la istruzione artistica, nonché dalla presente convenzione.

Art. 2.

Il comune di Foggia si obbliga a cedere e trasferire in proprietà allo Stato l'edificio sito in Piazza Nigri in cui ha sede l'Istituto musicale « Umberto Giordano », di cui alle annesse planimetrie, ed assume a suo carico le spese di illuminazione, di riscaldamento e di acqua.

Il comune di Foggia si obbliga, altresì, a mettere a disposizione dell'Amministrazione provinciale di Capitanata, a titolo gratuito, ed a cedere successivamente allo Stato, sempre a titolo gratuito, i suoli di proprietà comunale ubicati su via della Repubblica, angolo di via Manzoni, per la costruzione, a cura dell'Amministrazione provinciale, di almeno 10 (dieci) vani per l'ampliamento dell'attuale sede dell'Istituto « U. Giordano ».

Detti locali saranno ceduti e trasferiti in proprietà dello Stato, sempre a titolo gratuito ed alle condizioni ed oneri di cui al

7^a COMMISSIONE

14° RESOCONTO STEN. (18 maggio 1977)

primo comma del presente articolo, entro e non oltre due anni successivi alla data della presente convenzione.

Nel caso di soppressione del Conservatorio, lo Stato resta impegnato a retrocedere al Comune gli immobili suddetti.

Art. 3.

L'ente morale Istituto musicale pareggiato « U. Giordano », l'Amministrazione provinciale di Foggia e l'Amministrazione comunale di Foggia si obbligano a cedere e trasferire in proprietà dello Stato, ciascuno per la parte di propria competenza, tutto il materiale (strumenti, mobili, suppellettili d'ufficio e scolastiche, materiale di biblioteca, eccetera) esistenti nell'Istituto musicale pareggiato, elencato negli appositi inventari, allegati alla presente convenzione, della quale fanno parte integrante.

Art. 4.

Per il funzionamento del Conservatorio di musica, l'Amministrazione provinciale di Foggia si obbliga a corrispondere annualmente allo Stato un contributo che viene fissato in lire 25.000.000 (lire venticinquemilioni) a decorrere dal 1° ottobre 1969, oltre i locali che verranno costruiti.

Tale contributo sarà considerato come spesa di carattere obbligatorio e sarà versato in Tesoreria a rate semestrali posticipate, e propriamente al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 5.

L'Amministrazione comunale di Foggia si obbliga a corrispondere allo Stato annualmente un contributo che viene fissato in lire 25.000.000 (lire venticinquemilioni) a decorrere dal 1° ottobre 1969.

Tale contributo sarà considerato come spesa di carattere obbligatorio e sarà versato in Tesoreria a rate semestrali posticipate, e propriamente al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.

L'Amministrazione comunale di Foggia esonererà il Conservatorio di musica « U. Giordano » da ogni contributo o tassa o diritto comunale inerenti esclusivamente alla sua attività scolastica o artistica, nei limiti e in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

Le eventuali altre oblazioni da parte di enti o di persone a favore del Conservatorio di musica « U. Giordano » di Foggia, in mancanza di esplicita indicazione degli oblatori, andranno ad aumentare la dotazione annua del Conservatorio stesso e saranno iscritte tra le entrate in conto capitale del relativo bilancio.

Art. 7.

Lo Stato non assume alcuna delle eventuali passività gravanti all'atto della statizzazione dell'Istituto « U. Giordano ».

Art. 8.

Il Conservatorio, oltre al posto di direttore, avrà numero ventidue (22) cattedre di ruolo, come dall'unita pianta organica.

Per la Scuola media annessa si provvederà a norma dell'articolo 16 della legge 13 dicembre 1962, n. 1859.

Per tutti gli insegnamenti di cui al regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, e successive disposizioni, per le quali non sono previste dalla presente Convenzione cattedre di ruolo, si provvederà mediante incarichi.

Art. 9.

Lo Stato assume a suo carico le spese per il personale direttivo, insegnante, amministrativo ed ausiliario, nonché quelle relative al funzionamento, ai sensi della legge 2 marzo 1963, n. 262.

Art. 10.

All'attuale direttore dell'Istituto musicale pareggiato « U. Giordano » verrà attribuito, alla data del passaggio alle dipenden-

ze dello Stato, il grado e il trattamento economico di direttore di Conservatorio di musica.

Art. 11.

Lo Stato provvederà ad assumere nei ruoli ordinari dei Conservatori di musica il personale di ruolo dell'Istituto musicale pareggiato « U. Giordano » che si trovi nelle seguenti condizioni:

1) per gli insegnanti:

a) che non abbiano raggiunto i limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni;

b) che coprano un posto di ruolo nell'Istituto musicale pareggiato « U. Giordano » per il quale corrisponda il posto di ruolo nell'organico del nuovo Conservatorio;

c) che sia stato dichiarato idoneo dalla Commissione ministeriale d'ispezione;

d) che sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato;

2) per il personale amministrativo e subalterno:

a) che sia in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato;

b) che abbia già conseguito la stabilità nei ruoli dell'Istituto musicale pareggiato « U. Giordano » alla data di entrata in vigore della presente convenzione;

c) che abbia riportato qualifica non inferiore a « distinto » durante l'intero periodo di servizio;

d) l'impiegata comunale, signora Balta Clara in Rinaldi, che presta ininterrotto servizio sin dal dicembre 1966, in qualità di distaccata alla Segreteria dell'Istituto musicale pareggiato « U. Giordano », ai sensi del regolamento interno dell'Istituto stesso, approvato con deliberazione del 21 maggio 1955, può chiedere l'inquadramento nei ruoli dello Stato, qualora sia in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato; abbia già conseguito la stabilità nei ruoli dell'Amministrazione comunale e abbia riportata la qualifica non inferiore a « distinto » durante l'intero periodo di servizio.

Art. 12.

Il personale direttivo ed insegnante assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei relativi ruoli secondo le norme di cui alle leggi 9 ottobre 1942, n. 1328 e 13 marzo 1958, n. 165, e successive aggiunte e modificazioni.

Al personale amministrativo e subalterno assunto alle dipendenze dello Stato viene attribuito lo stipendio della carriera prevista per i corrispondenti posti di ruolo del personale dei Conservatori di musica, Accademie di belle arti, Accademia nazionale di arte drammatica e Accademia nazionale di danza, secondo le disposizioni della legge 2 marzo 1963, n. 262.

Al personale insegnante, amministrativo e subalterno sarà riconosciuto all'atto dell'inquadramento il servizio di ruolo prestatore presso l'Istituto musicale pareggiato « U. Giordano », alla data successiva a quella del pareggiamento dell'Istituto stesso, nonché le benemerienze belliche ed altri eventuali benefici già concessi in forza di legge.

Per la dipendente comunale di cui alla lettera d) del n. 2 dell'articolo 11 della presente Convenzione, sarà riconosciuto all'atto dell'inquadramento il servizio di ruolo prestatore presso il comune di Foggia.

Art. 13.

Qualora per effetto dell'inquadramento il personale consegua un trattamento economico complessivo lordo inferiore a quello fruito alla data del passaggio dell'Istituto musicale « U. Giordano » allo Stato per assegni fissi e continuativi ai medesimi titoli, viene conservato, a carico dei bilanci dell'Amministrazione provinciale di Foggia e del Comune di Foggia, in parti uguali, la differenza come assegno *ad personam* non utile a pensione riassorbibile con successivi aumenti.

Agli effetti di cui sopra dovrà calcolarsi la somma dello stipendio, dell'aggiunta di famiglia e ogni altro emolumento di cui, a titolo fisso e continuativo, goda, all'atto del passaggio dell'Istituto allo Stato, per servizi inerenti all'Istituto stesso.

Art. 14.

Al personale insegnante, amministrativo e subalterno inquadrato nei ruoli dello Stato, che abbia precedentemente prestato servizi utili a pensioni alle dipendenze dell'Istituto musicale pareggiato « U. Giordano » o di altri Enti locali, le pensioni e le indennità per una volta tanto saranno liquidate secondo le disposizioni del testo unico delle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

Ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523, rimane fermo il diritto al congiungimento di tutto il servizio prestato alle dipendenze di Enti locali con iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli Enti locali e all'Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli enti locali.

Art. 15.

Gli attuali studenti dell'Istituto musicale pareggiato « U. Giordano » passano direttamente a far parte del Conservatorio di musica, conservando il diritto di iscrizione per l'anno loro spettante in rapporto agli studi già compiuti.

Art. 16.

La presente convenzione avrà la durata di 99 anni (novantanove anni).

Le parti contraenti, nel caso non intendessero rinnovare la convenzione al suo termine, dovranno darne avviso tre anni prima.

Convenzione con lo Stato per la trasformazione in Conservatorio di musica di Stato dell'Istituto musicale pareggiato « L. D'Annunzio » di Pescara

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1969, l'Istituto musicale « Luisa D'Annunzio » di Pescara, pareggiato ai Conservatori di musica statali e gestito dalla Corporazione « L. D'An-

nunzio », passa alle dipendenze dello Stato ed assume la denominazione di Conservatorio di musica « Luisa d'Annunzio ».

Esso assume lo stesso ordinamento previsto per i Conservatori di musica statali e sarà governato nelle forme e nei modi prescritti per i predetti istituti dalle leggi e dai regolamenti per l'istruzione artistica, nonché della presente convenzione.

Art. 2.

L'Amministrazione comunale e l'Amministrazione provinciale di Pescara si obbligano ad assumere l'onere per la costruzione della nuova sede del Conservatorio di musica « Luisa D'Annunzio » ed a cederlo in uso gratuito allo Stato per la durata di anni 99. La costruzione del nuovo edificio dovrà avvenire entro il 31 dicembre 1976.

Il comune di Pescara mette a disposizione per la costruzione del nuovo Conservatorio la seguente area e limitatamente alla superficie occorrente per la costruzione:

— area riportata in catasto al foglio 32 lett. A della superficie di mq. 6.580 ed indica in alternativa l'area riportata in catasto al foglio 12 e 12/A particelle intere 289, 290, 291 e 293 e particelle frazionate n. 284 e 481 della superficie di mq. 17.000 circa.

L'Amministrazione comunale di Pescara assume a suo carico le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile mentre l'Amministrazione provinciale di Pescara assume a suo carico le opere concernenti il riscaldamento, l'illuminazione e l'assicurazione contro gli incendi e furti. Il progetto dovrà rispondere pienamente alle esigenze di funzionalità del Conservatorio per cui è indispensabile che il progettista incaricato tenga nel dovuto conto le indicazioni che verranno fornite dagli organi direttivi del Conservatorio.

Art. 3.

La Corporazione « L. D'Annunzio », il comune di Pescara e l'amministrazione provinciale di Pescara si obbligano a cedere e trasferire in proprietà dello Stato tutto il

materiale (strumenti, mobili, suppellettili di ufficio e scolastiche, materiali di biblioteca, cimeli, eccetera) esistenti nell'edificio in cui ha sede l'Istituto musicale « L. D'Annunzio » ed elencato nell'inventario allegato alla presente convenzione della quale fa parte integrante.

Art. 4.

L'Amministrazione comunale di Pescara e l'Amministrazione provinciale di Pescara si obbligano a corrispondere allo Stato un contributo che viene fissato in lire 7.500.000 annuali cadauno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente convenzione (1º ottobre 1969).

Con la stessa decorrenza la Corporazione musicale « L. D'Annunzio » si obbliga a corrispondere allo Stato un contributo simbolico di lire 1 annue.

Tale contributo sarà considerato come spesa di carattere obbligatorio e sarà versato in Tesoreria a rate semestrali posticipate, propriamente al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno.

L'Amministrazione comunale di Pescara esonera il Conservatorio musicale « L. D'Annunzio » da ogni contributo o tassa o diritto comunale inerenti esclusivamente alla sua attività scolastica ed artistica.

Art. 5.

Le eventuali altre oblazioni da parte di enti o di persone a favore del Conservatorio di musica « L. D'Annunzio » di Pescara, in mancanza di esplicita indicazione degli oblatori, andranno ad aumentare la dotazione annua del Conservatorio stesso e saranno iscritte in conto capitale nel relativo bilancio.

Art. 6.

Il Conservatorio, oltre al posto di direttore, avrà 28 cattedre di ruolo, come dall'unita pianta organica.

Per la scuola media annessa si provvederà a norma dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Art. 7.

Lo Stato assume a suo carico le spese per il personale direttivo, insegnante, amministrativo ed ausiliario, di ruolo e non di ruolo, nonché quelle relative al funzionamento ai sensi della legge 2 marzo 1963, n. 262.

Art. 8.

Il personale di ruolo, in servizio alla data del 1º ottobre 1969, cessato e che cesserà dal servizio dalla predetta data a quella di entrata in vigore della legge che approva la presente Convenzione, non rientra nella disciplina di cui al successivo articolo 10, e mantiene i diritti derivanti dal rapporto di impiego con la Corporazione musicale « L. D'Annunzio », salvo l'obbligo dello Stato di provvedere al rimborso delle spese per il periodo dal 1º ottobre 1969 alla data di cessazione del servizio, limitatamente all'importo delle retribuzioni che sarebbero spettate al predetto personale qualora fosse stato assunto in qualità di personale non di ruolo.

Art. 9.

All'attuale direttore dell'Istituto musicale pareggiato « L. D'Annunzio », verrà attribuito, dalla data del passaggio alle dipendenze dello Stato, il grado e il trattamento economico di direttore di Conservatorio di musica.

Art. 10.

Lo Stato provvederà ad assumere nei ruoli ordinari del Conservatorio di musica il personale di ruolo dell'Istituto musicale pa-

7^a COMMISSIONE

14° RESOCONTO SEN. (18 maggio 1977)

reggiato « L. D'Annunzio » che si trovi nelle seguenti condizioni:

a) non abbia raggiunto i limiti di età previsti dalle vigenti leggi;

b) che copra un posto di ruolo nell'attuale Istituto musicale pareggiato « L. D'Annunzio » per il quale corrisponda un posto di ruolo nell'organico del nuovo Conservatorio;

c) che sia dichiarato idoneo dalla Commissione ministeriale d'ispezione;

d) che sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato.

Il personale amministrativo non di ruolo in servizio alla data del 1° ottobre 1969 sarà inquadrato nei ruoli ordinari del Conservatorio alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), c), d).

Art. 11.

Il personale direttivo ed insegnante assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei relativi ruoli secondo le norme di cui alle leggi 9 ottobre 1942, n. 1328 e 13 marzo 1958, n. 165 e successive aggiunte e modificazioni.

Al personale direttivo, insegnante, amministrativo ed ausiliario, all'atto dell'inquadramento sarà riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, il servizio di ruolo prestato presso l'Istituto musicale pareggiato « L. D'Annunzio » dalla data successiva a quella del pareggiamento dell'Istituto stesso, nonché le benemerienze belliche ed altri eventuali benefici, già concessi in forza di legge.

Qualora per l'effetto dell'inquadramento il personale consegua un trattamento economico complessivo lordo inferiore a quello fruito alla data del passaggio dell'Istituto musicale pareggiato « L. D'Annunzio » allo Stato per assegni fissi e continuativi, ai medesimi titoli viene conservata a carico del bilancio dell'Amministrazione comunale e dell'Amministrazione provinciale di Pescara, e della Corporazione musicale, la differenza come assegno *ad personam* non utile

a pensione e riassorbibile con successivi aumenti.

Agli effetti di cui sopra dovrà calcolarsi la somma dello stipendio, dell'aggiunta di famiglia e di ogni altro emolumento di cui, a titolo fisso e continuativo, goda all'atto del passaggio dell'Istituto allo Stato, per servizi inerenti all'Istituto stesso.

Art. 12.

Al direttore, agli insegnanti, al personale amministrativo ed ausiliario, inquadrati nei ruoli statali che abbiano precedentemente prestato servizio utile a pensione alle dipendenze di Enti locali, le pensioni e le indennità per una volta tanto saranno liquidate secondo le disposizioni del testo unico delle pensioni, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni. Ai sensi della legge 21 giugno 1954, n. 523, rimane fermo il diritto al ricongiungimento di tutto il servizio prestato alle dipendenze degli Enti locali con iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli Enti locali e all'Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli Enti locali.

Art. 13.

Il personale di segreteria e quello ausiliario, dipendente dall'Amministrazione comunale e provinciale di Pescara o della Corporazione musicale « L. D'Annunzio » assegnato a prestare servizio presso l'Istituto musicale pareggiato, qualora non intenda optare per il passaggio nei ruoli dello Stato, resterà temporaneamente a disposizione del Conservatorio di musica statale fino a tre mesi dopo la stipula della Convenzione.

Art. 14.

Gli attuali studenti dell'Istituto musicale pareggiato « L. D'Annunzio » passano direttamente a far parte del Conservatorio di musica conservando i diritti di iscrizione

per l'anno loro spettante in rapporto agli studi già compiuti.

Art. 15.

La presente convenzione avrà la durata di anni 99. Le parti contraenti, nel caso intendessero denunciare la convenzione al suo termine, dovranno farlo tre anni prima.

Convenzione con lo Stato per la trasformazione in Conservatorio di musica di Stato dell'Istituto musicale pareggiato « G. Frescobaldi » di Ferrara

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1970 il Liceo musicale pareggiato « Gerolamo Frescobaldi » di Ferrara, gestito dal comune di Ferrara, passa alle dipendenze dello Stato ed assume la denominazione di Conservatorio di musica « Gerolamo Frescobaldi ».

L'Istituto assume lo stesso ordinamento previsto per i Conservatori di musica dello Stato e sarà governato nelle forme e nei modi previsti per tali Istituti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, nonchè dalla presente convenzione.

Art. 2.

Il comune di Ferrara si obbliga a cedere e trasferire in proprietà allo Stato l'immobile in cui ha sede l'Istituto in parola con annesso *Auditorium*, il tutto come da planimetrie allegate alla presente Convenzione di cui fanno parte integrante.

Per quanto concerne l'uso dell'*Auditorium* viene concordemente ed esplicitamente convenuto che il comune di Ferrara potrà avvalersi dell'uso di detto locale per 100 giornate in un anno solare, opportunamente distribuite. Tale uso avrà luogo per manifestazioni culturali ed artistiche e compatibilmente con le esigenze dell'Istituto.

Art. 3.

Nella eventualità per cui in cause imprevedute ed imprevedibili il Conservatorio dovesse cessare la sua attività, o dovesse essere trasferito in altra sede (anche in locali della stessa città), lo Stato si obbliga a restituire al comune di Ferrara la proprietà dell'intero immobile.

Art. 4.

Il comune di Ferrara si obbliga inoltre a cedere e trasferire in proprietà allo Stato tutto il materiale (strumenti, mobili, suppellettili di ufficio e scolastiche, materiali di biblioteca, eccetera) esistente nell'Istituto musicale pareggiato « G. Frescobaldi », materiale che viene elencato nell'inventario che si unisce alla presente Convenzione per farne parte integrante, sotto la lettera « H » ed « I ». Non fa parte di detto inventario tutto il materiale di valore storico che è stato destinato all'istituendo museo « Frescobaldi ».

In caso di soppressione del Conservatorio, il suddetto materiale verrà restituito al comune di Ferrara.

Art. 5.

Per il funzionamento del nuovo Conservatorio di musica il comune di Ferrara si impegna a corrispondere allo Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente convenzione (1° ottobre 1970) un contributo annuo di lire 50.000.000 (cinquanta milioni).

Tale contributo sarà considerato spesa obbligatoria e sarà versato in Tesoreria a rate semestrali posticipate, e precisamente al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 6.

Il Conservatorio, oltre al posto di direttore, avrà n. 23 cattedre di ruolo, come dall'unità pianta organica.

Pianta organica che suddivisa in tabella A) e tabella B) si allega al presente atto sotto le lettere « L » ed « M ».

Gli altri insegnamenti funzionanti dell'anno scolastico 1970-71 o da data anteriore continueranno il loro funzionamento con le modalità previste dalla vigente legislazione.

Art. 7.

La scuola media annessa all'Istituto passa anch'essa alle dipendenze dello Stato con le modalità previste dall'articolo 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Art. 8.

Lo Stato assume a proprio carico le spese per il personale direttivo ed insegnante, tutte le altre spese di funzionamento del Conservatorio, nonché le spese attinenti la ordinaria e straordinaria manutenzione.

Art. 8-bis.

Il personale di ruolo in servizio alla data del 1° ottobre 1970 cessato o che cesserà il servizio dopo la data predetta e prima del passaggio definitivo in ruoli dello Stato, non rientra nella disciplina di cui all'articolo 9 e mantiene i diritti derivanti dal rapporto di impiego del Comune, salvo l'obbligo dello Stato di provvedere al rimborso delle spese per il periodo dal 1° ottobre 1970 alla data di cessazione dal servizio limitatamente all'importo delle retribuzioni che sarebbero spettate al predetto personale qualora fosse stato assunto in qualità di insegnante non di ruolo.

Art. 8-ter.

Al direttore dell'Istituto pareggiato musicale di Ferrara, verrà attribuito il grado ed il trattamento economico di direttore di Conservatorio di musica dalla data del passaggio alle dipendenze dello Stato, passaggio che avverrà alle condizioni e con le modalità previste per il personale insegnante di ruolo.

Art. 9.

Lo Stato provvederà ad assumere nei ruoli ordinari dei Conservatori di musica il personale insegnante di ruolo dell'Istituto musicale pareggiato « Frescobaldi » che si trovi nelle seguenti condizioni:

a) che non abbia raggiunto i limiti di età previsti dalle vigenti leggi;

b) che copra un posto di ruolo nell'Istituto musicale pareggiato « Frescobaldi » per il quale corrisponda un posto di ruolo nell'organico del nuovo Conservatorio;

c) che sia stato dichiarato idoneo dalla Commissione ministeriale di ispezione;

d) che sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale dello Stato.

Art. 10.

Lo Stato si impegna a mantenere in servizio il personale insegnante incaricato attribuendo ad esso attraverso gli strumenti giuridici vigenti ogni più ampia garanzia per il posto di lavoro.

Art. 11.

Il personale direttivo ed insegnante assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei relativi ruoli secondo le norme di cui alla legge 9 ottobre 1942, n. 1328 e 13 marzo 1958, n. 165 e successive aggiunte e modificazioni.

Al personale di cui al comma precedente sarà riconosciuto all'atto dell'inquadramento, ai fini giuridici, il servizio di ruolo prestatato presso l'Istituto musicale pareggiato « Frescobaldi » dalla data del pareggiamento dell'Istituto stesso, nonché le benemerienze belliche e gli altri eventuali benefici già concessi in forza di legge, compreso il riconoscimento del servizio antenomina. Qualora per effetto dell'inquadramento il personale consegua un trattamento economico complessivo lordo inferiore a quello fruito alla data del passaggio dell'Istituto musicale pareggiato « Frescobaldi » allo Stato,

per assegni fissi e continuativi, ai medesimi titoli viene conservato a carico del bilancio comunale la differenza come assegno *ad personam* non utile a pensione e riassorbibile con i successivi aumenti.

Agli effetti di cui sopra dovrà calcolarsi la somma dello stipendio e di ogni altro emolumento di cui, a titolo fisso e continuativo, goda all'atto del passaggio dell'Istituto allo Stato per i servizi inerenti all'Istituto stesso.

In attesa del definitivo atto di statizzazione, al personale direttivo ed insegnante di ruolo dell'ex Istituto musicale pareggiato « Frescobaldi » sarà corrisposto il trattamento economico a carico dell'Amministrazione comunale nella misura e con le modalità già in atto presso la civica amministrazione.

Lo Stato rimborserà tali retribuzioni dal 1° ottobre 1970 con le modalità previste all'articolo 8-bis.

Art. 11-bis.

Al direttore ed al personale insegnante e non insegnante inquadrato nei ruoli statali che abbiano precedentemente prestato servizio utile a pensione alle dipendenze di enti locali, le pensioni e le indennità *una tantum* saranno liquidate secondo le disposizioni del testo unico delle leggi sulle pensioni approvate con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni.

Ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523, rimane fermo il diritto al riconoscimento di tutto il servizio prestato alle dipendenze di Enti locali.

Art. 12.

Il personale di Segreteria e quello ausiliario dipendente dall'Amministrazione comunale assegnato a prestare servizio presso l'Istituto musicale pareggiato, resterà temporaneamente a disposizione del Conservatorio di musica fino a tre mesi dopo la stipula della Convenzione.

L'onere delle retribuzioni spettanti a tale personale per il periodo suddetto sarà a carico dell'Amministrazione comunale.

Il personale di ruolo impiegato e salariato in servizio presso l'Istituto al momento della stipula della convenzione potrà optare per il passaggio alle dipendenze dello Stato; tale passaggio avverrà alle condizioni economiche e giuridiche previste per le corrispondenti carriere statali.

Tale personale conserverà l'eventuale assegno personale previsto all'articolo 11 della presente convenzione.

Il personale fuori ruolo, impiegato e salariato, potrà continuare a prestare servizio presso il Conservatorio sempre che sussistano nei suoi confronti i requisiti previsti dalle disposizioni in vigore nello Stato.

Detto personale potrà comunque, su domanda, chiedere di passare alle dipendenze del Comune.

Art. 13.

La presente convenzione avrà la durata di 99 anni. Le parti contraenti nel caso intendessero denunciare la convenzione al suo termine, dovranno farlo 3 anni prima.

Convenzione con lo Stato per la trasformazione in Conservatorio di musica di Stato dell'Istituto musicale pareggiato « Tito Schipa » di Lecce

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1970, l'Istituto musicale « Tito Schipa » di Lecce, pareggiato ai Conservatori di musica statali e gestito dal Consorzio costituito dall'Amministrazione provinciale di Lecce, dal Comune e dalla Camera di commercio di Lecce, passa alle dipendenze dello Stato ed assume la denominazione di Conservatorio di musica « Tito Schipa ».

Esso assume lo stesso ordinamento previsto per i Conservatori di musica statali e sarà governato nella forma e nei modi prescritti per i predetti Istituti dalle leggi, dai regolamenti in vigore per l'istruzione artistica, nonché dalla presente convenzione.

Art. 2.

L'Amministrazione provinciale di Lecce si obbliga a cedere in uso gratuito allo Stato, per la durata di 99 anni (novantanove anni) la nuova sede del Conservatorio che verrà costruita a carico della predetta Amministrazione sull'area ceduta a tale scopo dal Comune di Lecce e secondo il progetto annesso alla presente convenzione.

L'Amministrazione provinciale di Lecce assume a suo carico le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, nonchè quelle concernenti il riscaldamento, l'illuminazione e l'assicurazione contro gli incendi.

Art. 3.

Il Consorzio degli enti locali sovventori si obbliga a cedere ed a trasferire in proprietà dello Stato tutto il materiale (strumenti, mobili, suppellettili d'ufficio e scolastiche, materiale di biblioteca, cimeli, eccetera) esistenti nell'Istituto stesso, elencati nell'inventario allegato alla presente convenzione della quale fa parte integrante.

Art. 4.

Per il funzionamento del Conservatorio di musica, gli Enti locali costituenti il Consorzio per la gestione dell'Istituto musicale pareggiato « Tito Schipa », si impegnano a corrispondere annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente convenzione (1° ottobre 1970) il contributo di lire 10.000.000 (dicemilioni), così ripartito:

— Amministrazione provinciale di Lecce lire 5.000.000;

— Comune di Lecce lire 4.000.000;

— Camera di commercio II.AA. di Lecce lire 1.000.000.

Tale contributo è da considerarsi come spesa di carattere obbligatorio e sarà versato in Tesoreria a rate semestrali posticipate, e propriamente al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 5.

Lo Stato non assume alcuna delle eventuali passività gravanti l'Istituto all'atto della sua statizzazione.

Art. 6.

Il Comune di Lecce esonera il Conservatorio di musica « Tito Schipa » da ogni tributo, tassa o diritto comunale inerente esclusivamente alla sua attività scolastica o artistica.

Art. 7.

Il Conservatorio, oltre al posto di direttore, avrà n. 23 cattedre di ruolo come dall'unita pianta organica. Di tutti gli insegnamenti di cui al regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, e successive disposizioni, per i quali non sono previste dalla presente Convenzione cattedre di ruolo, si provvederà mediante incarichi. Per la Scuola media annessa si provvederà a norma dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 1962, numero 1859. Per tutti gli insegnamenti di cui al regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 e successive disposizioni, per cui non sono previste dalla presente convenzione cattedre di ruolo, si provvederà mediante incarichi.

Art. 8.

Lo Stato assume a suo carico le spese per il personale insegnante, amministrativo ed ausiliario, nonchè quelle relative al funzionamento ai sensi della legge 2 marzo 1963, n. 262.

Art. 9.

Il personale di ruolo, in servizio alla data 1° ottobre 1970, cessato o che cesserà dal servizio dalla predetta data a quella di entrata in vigore della legge che approva la presente convenzione, non rientra nella disciplina di cui al precedente articolo 8 e mantiene i diritti derivanti dal rapporto di impiego con gli Enti del consorzio, salvo l'obbligo dello Stato di provvedere al rim-

borso delle spese per il periodo dal 1° ottobre 1970 alla data di cessazione dal servizio, limitatamente all'importo delle retribuzioni che sarebbero spettate al predetto personale qualora fosse stato assunto in qualità di insegnante non di ruolo.

Art. 10.

Lo Stato provvederà ad assumere nei ruoli ordinari dei Conservatori di musica per il personale insegnante di ruolo dell'Istituto musicale pareggiato « Tito Schipa » che si trovi nelle seguenti condizioni:

- a) che non abbia raggiunto il limite di età previsto dalle vigenti leggi;
- b) che copra un posto di ruolo nell'Istituto musicale pareggiato « Tito Schipa » per il quale corrisponda un posto di ruolo nell'organico del nuovo Conservatorio;
- c) che sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato.

Art. 11.

Il personale insegnante assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei relativi ruoli secondo le norme di cui alla legge 9 ottobre 1942, n. 165, e successive aggiunte e modificazioni.

Al personale di cui al comma precedente sarà riconosciuto, all'atto dell'inquadramento, ai soli fini giuridici, il servizio di ruolo prestato presso l'Istituto musicale pareggiato « Tito Schipa » dalla data successiva a quella del pareggiamento dell'Istituto stesso, nonchè le benemerienze belliche ed altri eventuali benefici, già concessi in forza di legge.

Qualora per effetto dell'inquadramento il personale consegua un trattamento economico complessivo lordo inferiore a quello fruito alla data del passaggio dell'Istituto musicale pareggiato « Tito Schipa » allo Stato per assegni fissi e continuativi, ai medesimi titoli viene conservato a carico del bilancio degli Enti del Consorzio, la differenza come assegno *ad personam* non utile a

pensione e riassorbibile con i successivi aumenti.

Agli effetti di cui sopra dovrà calcolarsi la somma dello stipendio, dell'aggiunta di famiglia e di ogni altro emolumento di cui, a titolo fisso e continuativo, goda all'atto del passaggio dell'Istituto allo Stato per i servizi inerenti all'Istituto stesso.

In attesa del definitivo atto di statizzazione, al personale insegnante di ruolo dell'ex Liceo pareggiato « Tito Schipa » sarà corrisposto un assegno personale non pensionabile, pari alla differenza fra lo stipendio finora goduto quali insegnanti di ruolo in servizio presso l'ex Liceo predetto e lo stipendio del grado iniziale del corrispondente personale di ruolo dei Conservatori di musica. Detto assegno graverà sul bilancio del Consorzio dal 1° ottobre 1970 fino all'atto dell'inquadramento in ruolo del predetto personale docente, ai sensi dell'articolo 10 della presente Convenzione.

Tale assegno sarà rimborsato dallo Stato all'Ente suddetto.

Art. 12.

Al personale insegnante inquadrato nei ruoli statali che abbiano precedentemente prestato servizio utile a pensione, alle dipendenze di Enti locali, le pensioni o le indennità per una volta tanto saranno liquidate secondo le disposizioni del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

Ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523, rimane fermo il diritto al ricongiungimento di tutto il servizio prestato alle dipendenze di Enti locali, con iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli Enti locali ed all'Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli Enti locali.

Art. 13.

Il personale di segreteria e quello ausiliario, dipendente dall'Amministrazione comunale e provinciale, assegnato a prestare ser-

vizio presso l'Istituto musicale pareggiato, resterà temporaneamente a disposizione del Conservatorio di musica statale, fino a tre mesi dopo la stipulazione della Convenzione. L'onere delle retribuzioni spettanti a tale personale, per il periodo suddetto, sarà a carico dell'Amministrazione comunale e provinciale.

Art. 13-bis.

L'impiegato di ruolo, ragioniere Francesco Caricato, che presta servizio alla data di entrata in vigore della presente Convenzione presso il Liceo musicale pareggiato « Tito Schipa » con ufficio di segretario, è conservato in servizio con le stesse funzioni e col trattamento economico di cui è provvisto, che è corrispondente a quello dell'analogha categoria, carriera di concetto, del corrispondente personale dipendente dai Conservatori di musica di Stato, nella quale verrà inquadrato con il riconoscimento, all'atto dell'inquadramento, del servizio di ruolo prestatato presso il Liceo musicale pareggiato « Tito Schipa », nonché benemerienze belliche e tutti gli altri benefici relativi al servizio pre-ruolo già concessi in forza di legge.

Art. 14.

Gli attuali studenti dell'Istituto musicale pareggiato « Tito Schipa » passano direttamente a far parte del Conservatorio di musica, conservando il diritto di iscrizione per l'anno loro spettante in rapporto agli studi già compiuti.

Art. 15.

La presente Convenzione avrà la durata di anni 99 (novantanove).

Le parti contraenti, nel caso intendessero denunciare la Convenzione al suo termine, dovranno farlo tre anni prima.

Convenzione con lo Stato per la trasformazione in Conservatorio di musica di Stato dell'Istituto musicale pareggiato « G. Nicolini » di Piacenza

PRIMA PARTE

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1970, l'Istituto musicale « G. Nicolini » di Piacenza, pareggiato ai Conservatori di musica statali e gestito dall'Amministrazione comunale, passa alle dipendenze dello Stato ed assume la denominazione di Conservatorio di musica « G. Nicolini ».

Esso assume lo stesso ordinamento previsto per i Conservatori di musica statali e sarà governato nella forma e nei modi prescritti per i predetti istituti dalle leggi, dai regolamenti in vigore per l'istruzione artistica, nonché dalla presente convenzione.

Art. 2.

Per il funzionamento del Conservatorio di musica il Comune si impegna a corrispondere annualmente allo Stato, a decorrere dal 1° ottobre 1970, il contributo di lire trentacinquemilioni (lire 35.000.000).

Tale contributo è da considerarsi come spesa di carattere obbligatorio e sarà versato in Tesoreria a rate semestrali posticipate e propriamente al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 3.

Lo Stato non assume alcuna delle eventuali passività gravanti l'Istituto all'atto della sua statizzazione.

Art. 4.

Il Comune di Piacenza esonera il Conservatorio di musica « G. Nicolini » da ogni tributo, tassa o diritto comunale inerente esclusivamente alla sua attività scolastica o artistica.

Art. 5.

Il Conservatorio, oltre al posto di direttore, avrà numero ventinove cattedre di ruolo (di cui tre per la scuola media annessa) come dalla pianta organica che si allega al presente atto.

Per la Scuola media annessa si provvederà a norma dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859. Per tutti gli insegnamenti di cui al regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 e successive disposizioni, per cui non sono previste dalla presente convenzione cattedre di ruolo si provvederà mediante incarichi.

Art. 6.

Lo Stato assume a suo carico le spese per il personale direttivo, insegnante, amministrativo e ausiliario, nonchè quelle relative al funzionamento ai sensi della legge 2 marzo 1963, n. 262, con decorrenza 1° ottobre 1970, fatto salvo, per il personale di segreteria e ausiliario, quanto previsto dal successivo articolo 12.

Art. 7.

Il personale di ruolo, in servizio alla data del 1° ottobre 1970, cessato o che cesserà dal servizio dalla predetta data a quella di entrata in vigore della legge che approva la presente convenzione, non rientra nella disciplina di cui al successivo articolo 11 e mantiene i diritti derivanti dal rapporto di impiego con il Comune, salvo l'obbligo dello Stato di provvedere al rimborso delle spese per il periodo dal 1° ottobre 1970 alla data di cessazione dal servizio, limitatamente all'importo delle retribuzioni che sarebbero spettate al predetto personale qualora fosse stato assunto in qualità di insegnante non di ruolo.

Art. 8.

Al Direttore dell'Istituto musicale pareggiato « G. Nicolini » di Piacenza verrà attribuito, dalla data del passaggio alle dipen-

denze dello Stato, il grado ed il trattamento economico di direttore di Conservatorio di musica.

Art. 9.

Lo Stato provvederà ad assumere nei ruoli ordinari dei Conservatori di musica il personale insegnante di ruolo dell'Istituto musicale pareggiato « G. Nicolini » che si trovi nelle seguenti condizioni:

- a) che non abbia raggiunto il limite di età previsto dalle vigenti leggi;
- b) che copra il posto di ruolo nell'Istituto musicale pareggiato « G. Nicolini » per il quale corrisponda un posto di ruolo nell'organico del nuovo Conservatorio;
- c) che sia stato dichiarato idoneo dalla Commissione ministeriale di ispezione;
- d) che sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato.

Art. 10.

Il personale direttivo ed insegnante assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei relativi ruoli secondo le norme di cui alle leggi 9 ottobre 1942, n. 1328, e 13 marzo 1958, n. 165, e successive aggiunte e modificazioni.

Al personale di cui al comma precedente sarà riconosciuto, all'atto dell'inquadramento, ai soli fini giuridici, il servizio di ruolo prestato presso l'Istituto musicale pareggiato « G. Nicolini » dalla data successiva a quella del pareggiamento dell'Istituto stesso, nonchè le benemerienze belliche od altri eventuali benefici, già concessi in forza di legge.

Qualora per effetto dell'inquadramento il personale consegua un trattamento economico complessivo lordo inferiore a quello fruito alla data del passaggio dell'Istituto musicale pareggiato « G. Nicolini » allo Stato per assegni fissi e continuativi, ai medesimi titoli viene conservato a carico del bilancio comunale la differenza come assegno *ad personam* non utile a pensione e riasorbibile con i successivi aumenti.

Agli effetti di cui sopra dovrà calcolarsi la somma dello stipendio, dell'aggiunta di famiglia, e di ogni altro emolumento di cui, a titolo fisso e continuativo, gode all'atto del passaggio dell'Istituto allo Stato per i servizi inerenti all'Istituto stesso.

In attesa del definitivo atto di statizzazione, al personale direttivo ed insegnante di ruolo dell'ex Liceo pareggiato « G. Nicolini » sarà corrisposto un assegno personale non pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio finora goduto quali insegnanti di ruolo in servizio presso l'ex Liceo predetto e lo stipendio del grado iniziale del corrispondente personale dei Conservatori di musica.

Detto assegno verrà anticipato dal Comune di Piacenza dal 1° ottobre 1970, fino all'atto dell'inquadramento in ruolo del predetto personale docente ai sensi dell'articolo 11 della presente convenzione.

Tale assegno sarà rimborsato dallo Stato all'ente suddetto.

Art. 11.

Al direttore ed al personale insegnante inquadrato nei ruoli statali che abbiano precedentemente prestato servizio utile a pensione alle dipendenze di Enti locali, le pensioni o le indennità per una volta tanto saranno liquidate secondo le disposizioni del testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni. Ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523, rimane fermo il diritto al ricongiungimento di tutto il servizio prestato alle dipendenze di enti locali, con iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli Enti locali e all'Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli Enti locali.

Art. 12.

Il personale di Segreteria e quello ausiliario, dipendente dall'Amministrazione comunale, assegnato a prestare servizio presso l'Istituto musicale pareggiato, resterà temporaneamente a disposizione del Con-

servatorio di musica statale fino a tre mesi dopo la stipulazione della convenzione.

L'onere delle retribuzioni spettanti a tale personale, per il periodo suddetto sarà a carico dell'Amministrazione comunale.

Art. 13.

Gli attuali studenti dell'Istituto musicale pareggiato « G. Nicolini » passano direttamente a far parte del Conservatorio di musica, conservando il diritto di iscrizione per l'anno spettante in rapporto agli studi già compiuti.

Art. 14.

È riconosciuto al Comune il diritto di ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per alunni meritevoli nel numero di dieci.

La concessione dell'esonero è subordinata al conseguimento da parte dell'alunno nello scrutinio finale dell'anno precedente, ed eventualmente nell'esame, di una media minima di otto decimi (8/10) nel profitto e di nove (9) nella condotta.

Art. 15.

La presente convenzione avrà la durata di anni novantanove (anni 99).

Le parti contraenti, nel caso intendessero denunciare la convenzione al suo termine, dovranno farlo tre anni prima.

SECONDA PARTE

Art. 1.

Il Comune di Piacenza, in persona del costituito sindaco signor Erio Ghillani, cede e trasferisce gratuitamente in proprietà al Demanio dello Stato — Ministero della pubblica istruzione — che accetta allo stesso titolo, a mezzo del suo rappresentante signor Boccia dottor Bruno, il seguente complesso immobiliare e precisamente: complesso immobiliare sito in Piacenza, Via Santa

Franca c. n. 35, costituito da un piano seminterrato e due piani fuori terra; il piano seminterrato comprende: numero sette vani ad uso cantina, un locale caldaia e un locale nel quale è installata la cisterna per la nafta, con corridoio e vano scala;

il piano terreno comprende: un ampio salone, un atrio del medesimo, quattro aule un archivio, altra sala di attesa, una sala incisioni, servizi igienici, un ripostiglio e un ingresso secondario con vano scala per l'accesso al primo piano, ed inoltre ampio cortile interno su cui prospettano un porticato al piano terra e due loggiati al primo piano; oltre il cortile a sud del salone, un ingresso, una palestra con relativi servizi igienici e un ambulatorio medico; inoltre, con ingresso dal cortile interno del n. 37, quattro aule, un ufficio con corridoio e servizi igienici (già OMNI), e la casa destinata al custode, comprensiva di tre stanze più i servizi;

il primo piano comprendente: tre vani uffici di segreteria, un vano ufficio di direzione, un corridoio, un'aula, servizi igienici con relativi disimpegni ed altra aula per l'insegnamento, in fregio a Via Santa Franca, nonché diciotto aule per l'insegnamento con relativi servizi igienici e ampio corridoio di collegamento in confine con la proprietà Artis Domus, ed un vano ripostiglio prospiciente la Via San Siro.

Il tutto confina nel suo insieme con: Via Santa Franca, altra proprietà del Comune di Piacenza, proprietà Immobiliare Artis Domus, ancora proprietà del Comune di Piacenza, Via San Siro, proprietà Chiapponi, salvi altri e come in fatto.

Il complesso immobiliare in oggetto è distinto e denunciato al Nuovo catasto edilizio urbano di Piacenza alla partita 1158, foglio 120, mappali: 20 sub. 4, 21 sub. 2, 22, 24 sub. 1, Via Santa Franca n. 35 (P.T. 1° S. 1) cat. B/5, classe 3^a, metricubi 18.000, rendita lire 25.200 (a seguito di variazione con scheda serie D, n. 0536581, registrata al n. 2537 in data 21 luglio 1972).

Nella pianta, che verificata esatta dalle parti e da esse, dai testi e da me notaio firmata, si allega al presente atto sotto la lettera « E », l'immobile in oggetto risulta contornato in rosso; nonchè tutto il mate-

riale mobile (strumenti, mobili, suppellettili d'ufficio e scolastici, materiale di biblioteca, cimeli ecc.) nominativamente descritto e valutato nell'elenco che, previa lettura da me datane alle parti, presenti i testi, si allega al presente atto sotto la lettera « F » onde ne formi parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

La cessione è fatta ed accettata considerando i beni che ne sono oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e, per gli immobili, con usi, diritti servitù, azioni, ragioni e quant'altro esistente, nulla escluso od eccettuato, a corpo e non a misura.

Art. 3.

Il Comune di Piacenza, garantisce che, ad eccezione delle servitù qui di seguito specificate, l'immobile ceduto è libero da pesi, ipoteche, oneri, canoni, vincoli, trascrizioni pregiudizievoli e privilegi in genere, obbligandosi in caso contrario a norma di legge; e che i beni mobili sono liberi da sequestri, pignoramenti, atti di rivendica e quant'altro, obbligandosi in caso contrario a norma di legge.

Sui confini nord e ovest del fabbricato (Liceo Nicolini) esistono attualmente cinque finestre con inferriate poste al piano terreno, due porte, una bocca di lupo con griglia e una porta di accesso al locale caldaia, prospicienti e a servizio di altra confinante proprietà del Comune di Piacenza: tutte queste aperture continueranno ad esistere nello stato in cui attualmente si trovano; pertanto a carico dell'immobile oggi ceduto al Demanio dello Stato ed a favore della confinante proprietà comunale (Teatro attualmente in uso alla società dei Filodrammatici Piacentini) è oggi creata servitù di luce e veduta, nonchè servitù di passaggio per l'accesso al locale caldaia al piano interrato: le indicate servitù si eserciteranno con le seguenti modalità:

1) le chiavi di entrambe le porte di sicurezza del Teatro che si aprono sul cortile interno saranno custodite dalla Direzione del Conservatorio che avrà cura di aprirle

in occasione di spettacoli o altre manifestazioni nel teatro stesso, almeno un'ora prima dell'inizio e per tutta la durata dei detti spettacoli;

2) gli organizzatori di spettacoli o manifestazioni saranno tenuti a comunicare alla Direzione del Conservatorio la data e l'ora del loro svolgimento, almeno otto giorni prima di esso, con lettera raccomandata o notificata;

3) le porte che si aprono dall'interno potranno essere utilizzate esclusivamente come uscite di sicurezza;

4) l'accesso alle caldaie sarà esercitato attraverso l'ingresso principale durante le ore di apertura del Conservatorio (ore 7,30-19,30): nelle altre ore è consentito l'accesso tramite il custode incaricato del servizio;

5) la società utente del Teatro corrisponderà al custode — per detta mansione — un compenso che sarà successivamente convenuto, tra le parti interessate.

Il cortile di accesso dal numero 37 di Via Santa Franca rimarrà in proprietà comune tra il Demanio dello Stato e il Comune di Piacenza.

Rimarrà inoltre in proprietà comune il piccolo locale caldaia posto in lato sud dell'immobile ceduto, nonché il relativo impianto di riscaldamento, in quanto adibito al servizio dei locali comunali attualmente sede dell'Ispettorato scolastico.

La porzione di cortile che dalla proprietà Società immobiliare Artis Domus immette in Via Santa Franca è gravata da servitù di passaggio pedonale a favore del confinante « Cinema teatro Politeama » di proprietà della stessa società Artis Domus.

Art. 4.

Nel caso di soppressione del Conservatorio il Demanio dello Stato — Ministero della pubblica istruzione — resta fin d'ora obbligato a retrocedere al Comune di Piacenza i beni mobili ed immobili oggetto della presente cessione gratuita.

Art. 5.

Il possesso degli immobili e dei mobili oggetto del presente atto si considera dato al Demanio dello Stato — Ministero della pubblica istruzione — a partire dal 1° ottobre 1970 e pertanto da tale data rendite ed oneri si intendono decorrenti a suo rispettivo beneficio e carico.

Art. 6.

Ai fini fiscali dichiarano le parti che il valore degli immobili ceduti dal Comune allo Stato è di lire 200.000.000 (duecentomilioni) e il valore dei mobili ceduti dal Comune allo Stato è di lire 25.618.430 (venticinquemilioneiseicentodiciottomilaquattrocentotrenta).

Art. 7.

Le parti rinunciano all'iscrizione di qualsiasi ipoteca legale che potesse loro competere in dipendenza del presente atto ed esonerano il signor conservatore dei registri immobiliari di Piacenza da ogni e qualsiasi sua responsabilità al riguardo.

Art. 8.

La presente convenzione diverrà esecutiva ed operante a seguito delle approvazioni dei competenti organi superiori, a termini di legge.

Art. 9.

Le spese del presente atto, conseguenziali e dipendenti, sono a carico dello Stato - Ministero della pubblica istruzione.

Al presente atto competono le seguenti esenzioni tributarie previste dalle vigenti leggi fiscali: articolo 1, tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634; articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ot-

7^a COMMISSIONE14^o RESOCONTO STEN. (18 maggio 1977)

tobre 1972, n. 637; articolo 16, tabella allegata B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Convenzione con lo Stato per la trasformazione in Conservatorio di musica di Stato dell'Istituto musicale pareggiato « A. Venturi » di Brescia

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1971, l'Istituto musicale « Venturi » di Brescia, pareggiato ai Conservatori di musica statali e gestito dall'Amministrazione comunale di Brescia, passa alle dipendenze dello Stato — Ministero della pubblica istruzione — ed assume la denominazione di Conservatorio di musica. Esso assume lo stesso ordinamento previsto per i Conservatori di musica statali e sarà governato nelle forme e nei modi prescritti, per i predetti Istituti, dalle leggi e dai regolamenti in vigore per l'istruzione artistica, nonché dalla presente convenzione.

Art. 2.

L'Amministrazione comunale di Brescia si obbliga a cedere in uso gratuito allo Stato, per la durata di 99 (novantanove) anni, come sede del Conservatorio di musica: i locali situati in Brescia, in via Gezio Calini n. 1/B, delimitati in rosso di cui alle annesse planimetrie (All. A-B), impegnandosi ad effettuare a proprie spese i lavori di rifinitura e di consolidamento che saranno ritenuti necessari per il suo funzionamento.

Il Comune di Brescia, inoltre, assume a suo carico le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, nonché quelle concernenti il riscaldamento, l'illuminazione e l'assicurazione contro gli incendi.

Il salone Pietro da Cemmo delimitato in bleu nella allegata planimetria (All. A), verrà dato in uso al Conservatorio, riservandosi il Comune di Brescia il diritto, sentito

il parere del Conservatorio, di concederlo in uso per manifestazioni di particolare dignità culturale.

Qualora i locali indicati nelle annesse planimetrie (A e B) si dimostrassero insufficienti per lo sviluppo che in prosieguo di tempo potrà avere il Conservatorio di musica di Brescia, l'Amministrazione comunale si obbliga a fornire allo Stato, ugualmente in uso gratuito, e alle condizioni di cui al 2° (secondo) comma del presente articolo: gli altri locali che si rendessero necessari a soddisfare le maggiori esigenze del Conservatorio stesso.

Art. 3.

Il Comune di Brescia si impegna a cedere e trasferire in piena proprietà allo Stato: tutto il materiale di cui all'elenco allegato sotto la lettera « C » della delibera consiliare del 28 luglio 1972, rettificata limitatamente all'ultima parte del predetto allegato « C », con la delibera della Giunta municipale di Brescia in data 31 gennaio 1973, relativo ai mobili, suppellettili d'ufficio e scolastiche, materiale di biblioteca e materiale e strumenti per le esercitazioni.

Quanto invece al materiale di cui all'allegato elenco sub « D » (strumenti musicali di particolare pregio, cimeli musicali, spartiti originali e non, dipinti) esso rimarrà di proprietà del Comune di Brescia, il quale però consente che tali oggetti restino depositati presso il Conservatorio e vengano usati, con particolare cautela, per necessità del Conservatorio medesimo o per consultazione, sotto la responsabilità del direttore dell'Istituto.

Art. 4.

L'Amministrazione comunale di Brescia si obbliga a corrispondere annualmente allo Stato un contributo che viene fissato in lire 15.000.000 (quindicimilioni) annuali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, e cioè dal 1° ottobre 1971.

7^a COMMISSIONE

14° RESOCONTO STEN. (18 maggio 1977)

Tale contributo sarà considerato come spesa di carattere obbligatorio e sarà versata in Tesoreria a rate semestrali posticipate, e propriamente il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 5.

Le eventuali altre oblazioni da parte di Enti o di persone a favore del Conservatorio di musica di Brescia, in mancanza di esplicita indicazione degli oblatori, andranno ad aumentare la dotazione annua del Conservatorio stesso e saranno iscritte tra le entrate in conto capitale del relativo bilancio.

Art. 6.

Il Conservatorio, oltre al posto di direttore, avrà quindici cattedre di ruolo, come dall'unita pianta organica (all. E).

Per la Scuola media annessa si provvederà a norma dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Art. 7.

Lo Stato assume a suo carico le spese per il personale direttivo, insegnante, amministrativo ed ausiliario, nonchè quelle relative al funzionamento ai sensi della legge 2 marzo 1963, n. 262.

Art. 8.

Il personale di ruolo, in servizio alla data del 1° ottobre 1971, cessato e che cesserà dal servizio dalla data predetta a quella di entrata in vigore della legge che approva la presente Convenzione, non rientra nella disciplina di cui al successivo articolo 9 e mantiene i diritti derivanti dal rapporto d'impiego con il Comune, salvo l'obbligo dello Stato di provvedere al rimborso delle spese per il periodo dal 1° ottobre 1971 alla data di

cessazione dal servizio, limitatamente all'importo delle retribuzioni che sarebbero spettate al predetto personale qualora fosse stato assunto in qualità di personale non di ruolo.

Art. 9.

Lo Stato provvederà ad assumere nei ruoli ordinari dei Conservatori di musica il personale di ruolo dell'Istituto pareggiato « Venturi » che si trovi nelle seguenti condizioni:

a) che non abbia raggiunto i limiti di età previsti dalle vigenti leggi;

b) che copra un posto di ruolo nell'attuale Istituto musicale pareggiato « Venturi » per il quale corrisponda un posto di ruolo nell'organico del nuovo Conservatorio;

c) che sia dichiarato idoneo dalla Commissione ministeriale di ispezione;

d) che sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato.

Art. 10.

Il personale direttivo ed insegnante assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei relativi ruoli secondo le norme di cui alle leggi 9 ottobre 1942, n. 1238, e 13 marzo 1958, n. 165, e successive aggiunte e modificazioni.

Al personale direttivo ed insegnante assunto, all'atto dell'inquadramento sarà riconosciuto, ai soli fini giuridici, il servizio di ruolo prestato presso l'Istituto musicale pareggiato « Venturi » dalla data successiva a quella del pareggiamento dell'Istituto stesso, nonchè le benemerienze belliche ed altri eventuali benefici, già concessi in forza di legge.

Qualora, per effetto dell'inquadramento, il personale consegua un trattamento economico complessivo lordo inferiore a quel-

lo frutto alla data del passaggio dell'Istituto musicale pareggiato « Venturi » allo Stato per assegni fissi e continuativi, ai medesimi titoli viene conservata, a carico del bilancio del Comune, la differenza con assegno *ad personam* non utile a pensione e riassorbibile con successivi aumenti.

Agli effetti di cui sopra dovrà calcolarsi la somma dello stipendio, dell'aggiunta di famiglia e di ogni altro emolumento di cui, a titolo fisso e continuativo, goda all'atto del passaggio dall'Istituto allo Stato, per servizi inerenti all'Istituto stesso.

In attesa del definitivo atto di statizzazione, al personale insegnante di ruolo dell'ex Istituto musicale pareggiato « Venturi » sarà corrisposto dallo Stato un trattamento economico pari a quello del grado iniziale del corrispondente personale di ruolo dei Conservatori di musica.

La differenza fra tale trattamento e quello finora goduto, quali insegnanti di ruolo dell'ex Istituto, sarà anticipata dal comune di Brescia, fino ad avvenuto inquadramento nei ruoli statali, in conformità a quanto previsto dal presente articolo.

L'ammontare complessivo di dette anticipazioni sarà successivamente rimborsato al Comune dallo Stato.

Art. 11.

Agli insegnanti inquadrati nei ruoli statali, che abbiano precedentemente prestato servizio utile a pensione alle dipendenze di Enti locali, le pensioni o le indennità per una volta tanto saranno liquidate secondo le disposizioni del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

Ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523, rimane fermo il diritto di ricongiungimento di tutto il servizio prestato alle dipendenze di Enti locali con iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli Enti locali e all'Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli Enti locali.

Art. 12.

Il personale di segreteria e quello ausiliario, dipendente dall'Amministrazione comunale, assegnato a prestare servizio presso l'Istituto musicale pareggiato, resterà temporaneamente a disposizione del Conservatorio di musica statale fino a tre mesi dopo la stipula della Convenzione, qualora non intenda optare per il passaggio nei ruoli dello Stato.

Art. 13.

Gli attuali studenti dell'Istituto musicale pareggiato « Venturi » passano direttamente a far parte del Conservatorio di musica, conservando il diritto di iscrizione per l'anno loro spettante in rapporto agli studi già compiuti.

Art. 14.

La presente convenzione avrà la durata di 99 (novantanove) anni.

Le parti contraenti, nel caso intendessero denunciare la Convenzione al suo termine, dovranno farlo tre anni prima.

Convenzione con lo Stato per la trasformazione in Conservatorio di musica di Stato dell'Istituto musicale pareggiato « C. Pollini » di Padova

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1971 l'Istituto musicale « Cesare Pollini » di Padova, pareggiato ai Conservatori di musica statali e gestito dall'Ente morale Istituto musicale « Cesare Pollini » giusto regio decreto 20 settembre 1922, n. 1737, passa alle dipendenze dello Stato e assume la denominazione di Conservatorio di musica « Cesare Pollini ».

Esso assume lo stesso ordinamento previsto per i Conservatori di musica statali e

sarà governato nelle forme e nei modi prescritti per i predetti Istituti dalle leggi e dai regolamenti in vigore per l'istruzione artistica, nonchè dalla presente convenzione.

Art. 2.

Il Comune di Padova si obbliga a cedere e trasferire in proprietà dello Stato l'edificio in cui ha sede attualmente l'Istituto musicale « Cesare Pollini » in Padova, via Eremitani n. 6, con l'annesso cortile, dopo averlo restaurato ed adattato in conformità ai lavori indicati negli allegati progetti.

La predetta Amministrazione comunale si impegna altresì a cedere e trasferire in proprietà dello Stato entro due anni dalla presente Convenzione l'immobile sito in via C. Cassan al numero civico 5/A dopo averlo restaurato e adattato ad uso del Conservatorio medesimo secondo l'allegata planimetria.

Il Comune di Padova si impegna infine a costruire ed attrezzare con propri fondi entro tre anni nell'area di via C. Cassan (di cui si allega planimetria) l'*Auditorium* da mettere a disposizione gratuitamente con le annesse attrezzature per le necessità scolastiche e per le manifestazioni artistiche organizzate dal Conservatorio.

Il complesso degli immobili sopra descritti risulta dalla pianta allegata alla presente Convenzione, di cui fa parte integrante.

Il Comune si impegna inoltre a provvedere a sue spese, in detto *Auditorium*, a ripristinare, elettrificare e ad ampliare ad almeno 50 registri reali l'organo esistente nell'Istituto musicale pareggiato « Cesare Pollini ».

Art. 3.

Il Comune e la Provincia si obbligano ad acquistare e trasferire in proprietà allo Stato il materiale (strumenti, mobili, suppellettili di ufficio e scolastiche, materiale di biblioteca, cimeli, eccetera), esistente nell'Istituto stesso, descritto nell'elenco allegato alla presente Convenzione, della quale fa parte integrante.

Art. 4.

Si riconosce all'Amministrazione comunale l'uso dell'*Auditorium* soltanto per manifestazioni artistico-musicali e culturali subordinatamente alle esigenze del Conservatorio previo accordo col direttore dello stesso.

Le spese successive per tale uso saranno a carico della predetta Amministrazione comunale, inclusa quella per la vigilanza, che sarà curata dal personale del Conservatorio.

Art. 5.

Per il funzionamento del Conservatorio di musica il Comune e la Provincia di Padova si impegnano a corrispondere annualmente allo Stato, a decorrere dal 1° ottobre 1971, data di decorrenza della statizzazione dell'Istituto musicale pareggiato, il contributo di lire 40.000.000 (quarantamilioni) ripartito per lire 20.000.000 (ventimilioni) a carico del Comune e per lire 20.000.000 (ventimilioni) a carico della Provincia.

Tale contributo è considerato come spesa di carattere obbligatorio e sarà versato in Tesoreria a rate semestrali posticipate e precisamente al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 6.

Lo Stato non assume alcuna delle eventuali passività gravanti all'atto della statizzazione dell'Istituto.

Art. 7.

Il Conservatorio, oltre al posto di direttore, avrà numero venticinque cattedre di ruolo come dalla unita pianta organica.

Per la Scuola media annessa si provvederà a norma dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Per tutti gli insegnamenti di cui al regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 e successive disposizioni, per i quali non sono previste dalla presente Convenzione cattedre di ruolo, si provvederà mediante incarichi.

Art. 8.

Lo Stato provvederà ad assumere nei ruoli ordinari dei Conservatori di musica, il personale di ruolo ordinario dell'Istituto musicale « C. Pollini », che si trovi nelle seguenti condizioni:

1) per gli insegnanti:

a) che non abbiano raggiunto i limiti di età previsti dalle vigenti leggi;

b) che coprano un posto di ruolo nell'attuale Istituto musicale pareggiato « Cesare Pollini » per il quale corrisponda un posto di ruolo nell'organico del nuovo Conservatorio;

c) che siano stati dichiarati idonei dalla Commissione ministeriale d'ispezione;

d) che siano in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato;

2) per il personale amministrativo e subalterno:

a) che non abbiano superato il limite massimo di età per il collocamento a riposo e siano in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato;

b) che abbiano già conseguito la conferma nei ruoli dell'Istituto musicale « Cesare Pollini » alla data di entrata in vigore della presente convenzione;

c) che abbiano riportato la qualifica non inferiore a « distinto » durante l'intero periodo di servizio.

Art. 9.

Il personale insegnante di ruolo assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei relativi ruoli secondo le norme di cui alla legge 9 ottobre 1942, n. 1328, ed alla legge 13 marzo 1958, n. 165 e successive aggiunte e modificazioni.

Al personale amministrativo di ruolo assunto alle dipendenze dello Stato viene attribuito il parametro e lo stipendio della carriera prevista per i corrispondenti posti di

ruolo del personale delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica ed Accademia di arte drammatica.

Al personale insegnante amministrativo ed ausiliario, all'atto dell'inquadramento, sarà riconosciuto il servizio di ruolo prestatato presso l'Istituto musicale « Cesare Pollini » dalla data successiva a quella del pareggiamento dell'Istituto stesso.

Qualora per effetto dell'inquadramento il personale consegua un trattamento economico complessivo lordo per stipendio ed aggiunta di famiglia inferiore a quello fruito alla data del passaggio dell'Istituto musicale « Cesare Pollini » allo Stato per assegni fissi e continuativi ai medesimi titoli, la differenza viene attribuita come assegno personale non pensionabile, riassorbibile in base ai successivi aumenti, e farà carico al bilancio dell'Amministrazione comunale e provinciale nella proporzione di due terzi e un terzo rispettivamente.

Art. 10.

Agli insegnanti e al personale non insegnante inquadrati nei ruoli statali, che abbiano precedentemente prestatato servizi utili a pensione alle dipendenze di Enti locali, le pensioni o le indennità per una volta tanto saranno liquidate secondo le disposizioni del testo unico delle pensioni, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni. Ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523, rimane fermo il diritto al ricongiungimento di tutto il servizio prestatato alle dipendenze di Enti locali con iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli Enti locali e all'Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli Enti locali.

Art. 11.

Il personale in servizio alla data del 1° ottobre 1971, che sia cessato o che cesserà dal servizio nel periodo intercorrente tra la

predetta data e quella in cui entrerà in vigore la legge che approva la presente convenzione, non rientra nella disciplina di cui al precedente articolo 8 e mantiene i diritti derivanti dal rapporto di impiego con l'ente morale.

Lo Stato si obbliga a provvedere al rimborso delle spese per il periodo dal 1º ottobre 1971 alla data di cessazione dal servizio, limitatamente all'importo delle retribuzioni che sarebbero spettate al predetto personale, in qualità di insegnanti e impiegati non di ruolo.

Art. 12.

Lo Stato oltre ad assumere le spese per il personale direttivo, insegnante, amministrativo e subalterno, si obbliga di assegnare al Conservatorio, sul proprio bilancio, una dotazione annua atta a garantire le necessità di funzionamento dell'Istituto ai fini artistici, didattici ed amministrativi. Tale dotazione sarà amministrata secondo le norme della contabilità dello Stato e le disposizioni particolari per i Conservatori di musica statali.

Art. 13.

Gli studenti che nell'anno scolastico 1970-1971 frequentavano l'Istituto musicale pareggiato « Cesare Pollini » passano a far parte del Conservatorio di musica a decorrere dall'anno scolastico 1971-72, conservando il diritto di iscrizione all'anno di corso spettante, in rapporto agli studi già compiuti.

Art. 14.

La presente Convenzione avrà durata di 99 anni. Le parti contraenti, nel caso intendessero denunciare la convenzione al suo termine, dovranno farlo tre anni prima.

Convenzione con lo Stato per la trasformazione dell'Istituto musicale pareggiato « A. Corelli » di Messina in sezione staccata del Conservatorio di musica di Reggio Calabria

Art. 1.

A decorrere dal 1º ottobre 1971 l'Istituto musicale pareggiato « Corelli » di Messina, passa alle dipendenze dello Stato ed assume la denominazione di Sezione staccata « A. Corelli » del Conservatorio di musica di Reggio Calabria.

Esso assume lo stesso ordinamento previsto per i Conservatori di musica statali e sarà governato nella forma e nei modi prescritti per i predetti Istituti dalla legge, dai regolamenti in vigore per l'istruzione artistica, nonché dalla presente Convenzione.

Art. 2.

Il comune di Messina si obbliga a cedere in uso gratuito allo Stato per la durata di 99 anni, come sede della Sezione staccata di Messina del Conservatorio di musica di Reggio Calabria, i locali dell'attuale edificio dell'Istituto « Corelli », situati in via Laudamo, di cui alle annesse planimetrie, o altrove, oltre ad altri 3 locali nello stesso edificio per la scuola media.

Entro il 1º ottobre 1972, il Comune di Messina si impegna, pena la decadenza della presente Convenzione, a mettere a disposizione altri locali idonei per il funzionamento della Scuola media.

Qualora i locali indicati nelle annesse planimetrie si dimostrassero insufficienti per lo sviluppo che in prosieguo di tempo potrà avere la Sezione staccata di Messina, l'Amministrazione comunale si impegna a fornire allo Stato, ugualmente in uso gratuito, gli altri locali che si renderanno necessari

a soddisfare le maggiori esigenze dell'Istituto stesso.

Il Comune di Messina assume inoltre a proprio carico le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili ceduti in uso, nonché quelle concernenti il riscaldamento, l'illuminazione e l'assicurazione contro gli incendi.

Art. 3.

Per il funzionamento della Sezione staccata il Comune di Messina si impegna a corrispondere annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione (1^o ottobre 1971) il contributo di lire 5.000.000 (cinquemilioni).

Tale contributo è da considerarsi come spesa di carattere obbligatorio e sarà versato in Tesoreria a rate semestrali posticipate, e propriamente al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 4.

Lo Stato non assume alcuna delle eventuali passività gravanti sull'Istituto all'atto della sua statizzazione.

Art. 5.

Il Comune di Messina esonera la Sezione staccata « Corelli » da ogni tributo, tassa e diritto comunale inerente esclusivamente alla sua attività scolastica e artistica.

Art. 6.

La Sezione staccata « Corelli » di Messina avrà n. 9 (nove) cattedre di ruolo come dall'unità pianta organica.

Per la Scuola media annessa si provvederà a norma dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Per tutti gli insegnamenti di cui al regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, e suc-

cessive disposizioni, per cui non sono previste dalla presente Convenzione cattedre di ruolo, si provvederà mediante incarichi.

Art. 7.

Lo Stato assume a suo carico le spese per il personale insegnante e non insegnante, nonché quelle relative al funzionamento, ai sensi della legge 2 marzo 1963, n. 262.

Art. 8.

Il personale insegnante di ruolo, in servizio alla data del 1^o ottobre 1971, cessato o che cesserà dal servizio dalla predetta data a quella di entrata in vigore della legge che approva la presente Convenzione, non rientra nella disciplina di cui al successivo articolo 9 e mantiene i diritti derivanti dal rapporto di impiego con il « Corelli » salvo l'obbligo dello Stato di provvedere al rimborso delle spese per il periodo dal 1^o ottobre 1971 alla data di cessazione dal servizio, limitatamente all'importo delle retribuzioni che sarebbero spettate al predetto personale qualora fosse stato assunto in qualità di insegnante non di ruolo.

Art. 9.

Lo Stato provvederà ad assumere nei ruoli ordinari dei Conservatori di musica il personale insegnante e non insegnante di ruolo dell'Istituto musicale pareggiato « Corelli » che si trovi nelle seguenti condizioni:

a) che non abbia raggiunto i limiti di età previsti dalle vigenti leggi;

b) che copra un posto di ruolo nell'Istituto musicale pareggiato « Corelli » per il quale corrisponda un posto di ruolo nell'organico della Sezione staccata;

c) che sia stato dichiarato idoneo dalla Commissione ministeriale di ispezione;

d) che sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato.

Art. 10.

Il personale assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei relativi ruoli secondo le norme di cui alla legge 9 ottobre 1942, n. 1328 e 13 marzo 1958, n. 165 e successive aggiunte e modificazioni.

Al personale di cui al comma precedente sarà riconosciuto all'atto dell'inquadramento, ai soli fini giuridici, il servizio di ruolo prestato presso l'Istituto musicale pareggiato « Corelli » dalla data successiva a quella del pareggiamento dell'Istituto stesso, nonchè le benemerienze belliche ed altri eventuali benefici, già concessi in forza di legge.

Qualora per effetto dell'inquadramento il personale consegua un trattamento economico complessivo lordo inferiore a quello fruito alla data del passaggio dell'Istituto musicale pareggiato « Corelli » allo Stato, per assegni fissi e continuativi, ai medesimi titoli viene conservata a carico del bilancio del « Corelli », la differenza come assegno *ad personam* non utile a pensione e riassorbibile con i successivi aumenti.

Agli effetti di cui sopra dovrà calcolarsi la somma dello stipendio, dell'aggiunta di famiglia e di ogni altro emolumento di cui, a titolo fisso e continuativo, goda all'atto del passaggio dell'Istituto allo Stato per i servizi inerenti all'Istituto stesso.

In attesa del definitivo atto di statizzazione al personale insegnante di ruolo dell'ex Istituto musicale pareggiato « Corelli » sarà corrisposto un assegno personale non pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio finora goduto quale insegnante di ruolo in servizio presso l'ex Istituto predetto e lo stipendio del grado iniziale del corrispondente personale di ruolo dei Conservatori di musica.

Detto assegno graverà sul bilancio del « Corelli » di Messina dal 1° ottobre 1971

fino all'atto dell'inquadramento in ruolo del predetto personale. Tale assegno sarà rimborsato dallo Stato all'Ente suddetto.

Art. 11.

Al personale inquadrato nei ruoli dello Stato che abbia prestato precedentemente servizio utile a pensione alle dipendenze di Enti locali, le pensioni o le indennità *una tantum* saranno liquidate secondo le disposizioni del testo unico della legge sulle pensioni approvata con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni. Ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523, rimane fermo il diritto di ricongiungimento di tutto il servizio prestato alle dipendenze di Enti locali con iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli Enti locali e all'Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli Enti locali.

Art. 12.

Gli attuali studenti dell'ex Istituto musicale pareggiato « Corelli » passano direttamente a far parte della Sezione staccata del Conservatorio di musica di Reggio Calabria, conservando il diritto di iscrizione per l'anno loro spettante in rapporto agli studi già compiuti.

Art. 13.

La presente Convenzione avrà la durata di 99 anni.

Le parti contraenti, nel caso intendessero denunciare la Convenzione al suo termine, dovranno farlo tre anni prima.

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti, l'articolo 2, del disegno di legge, precisando che, se approvato, s'intendono approvate anche le convenzioni annesse.

È approvato.

Art. 3.

Le norme concernenti il passaggio allo Stato dei predetti istituti nonchè l'inquadramento nei ruoli statali del personale direttivo ed insegnante degli istituti stessi, enunciate nelle annesse convenzioni, formano parte integrante della presente legge.

È approvato.

Art. 4.

Con effetto dal 1° ottobre 1968 e per gli anni successivi, i ruoli organici del personale direttivo, insegnante e non insegnante dei conservatori di musica sono aumentati dei posti previsti nelle piante organiche di cui alle allegate tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I, L ed M.

Prima di passare alla votazione dell'articolo 4, do lettura delle tabelle in esso richiamate.

T A B E L L E

TABELLA A

PIANTA ORGANICA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI VERONA

PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE Posti di ruolo

Direttore 1

I ruolo

Armonia, contrappunto, fuga e composizione 1

II ruolo

Organo e composizione organistica 1

Musica corale e direzione di coro 1

Canto 1

Pianoforte principale 2

Arpa 1

Violino 1

Violino e viola 1

Violoncello 1

Storia della musica e bibliotecario 1

III ruolo

Contrabbasso 1

Flauto 1

Oboe 1

Fagotto 1

Clarinetto 1

Corno 1

Strumentazione per banda 1

Teoria, solfeggio e dettato musicale 2

Armonia complementare 1

Lettura della partitura 1

Pianoforte complementare 1

Personale amministrativo

Carriera direttiva 1

Carriera di concetto 1

Carriera esecutiva 5

Carriera ausiliaria 6

Segue: TABELLA A

SCUOLA MEDIA ANNESSA	Cattedre e posti di ruolo	Incarichi retribuiti
Religione	—	1
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia, italiano ed elementari conoscen- ze di latino	2	—
Matematica, osservazioni scientifiche ed ele- menti di scienze naturali	1	—
Lingua straniera	—	1
Applicazioni tecniche (*)	—	—
Educazione artistica (*)	—	—
Educazione musicale (*)	—	—
Segretario	1	—
Bidelli	2	—

(*) Per detti insegnamenti si provvede a norma del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037.

TABELLA B

PIANTA ORGANICA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI SASSARI

PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE	Posti di ruolo
Direttore	1
<i>I ruolo</i>	
Fuga e composizione	1
<i>II ruolo</i>	
Armonia e contrappunto	1
Arpa	1
Bibliotecario	1
Canto	1
Organo e composizione organistica	1
Pianoforte	3
Storia della musica e storia ed estetica musicale	1
Violino	1
Violino e viola	1
Violoncello	1
<i>III ruolo</i>	
Armonia complementare	1
Clarinetto	1
Contrabbasso	1
Corno	1
Flauto	1
Lettura della partitura	1
Materie letterarie	1
Oboe	1
Pianoforte complementare	1
Teoria, solfeggio e dettato musicale	2
Tromba e trombone	1
<i>Personale amministrativo</i>	
Carriera direttiva	1
Carriera di concetto	1
Carriera esecutiva	5
Carriera ausiliaria	6

Segue: TABELLA B

SCUOLA MEDIA ANNESSA	Cattedre e posti di ruolo	Incarichi retribuiti
Religione	—	1
Italiano, latino, storia ed educazione civica e geografia, italiano ed elementari conoscen- ze di latino	2	—
Matematica, osservazioni scientifiche ed ele- menti di scienze naturali	1	—
Lingua straniera	—	1
Applicazioni tecniche (*)	—	—
Educazione musicale (*)	—	—
Educazione artistica (*)	—	—
Segretario	1	—
Bidelli	2	—

(*) Per detti insegnamenti si provvede a norma del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037.

TABELLA C

PIANTA ORGANICA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA
DI ALESSANDRIA

PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE	Posti di ruolo
Direttore	1
<i>I ruolo</i>	
Armonia, contrappunto, fuga e composizione	1
<i>II ruolo</i>	
Organo e composizione organistica	1
Canto	1
Pianoforte principale	2
Arpa	1
Storia della musica e storia ed estetica musicale	1
Bibliotecario	1
Violino	1
Violino e viola	1
Violoncello	1
<i>III ruolo</i>	
Armonia complementare	1
Clarinetto	1
Contrabbasso	1
Corno	1
Flauto	1
Oboe	1
Tromba e trombone	1
Pianoforte complementare	1
Lettura della partitura	1
Teoria, solfeggio e dettato musicale	2
<i>Personale amministrativo</i>	
Carriera direttiva	1
Carriera di concetto	1
Carriera esecutiva	5
Carriera ausiliaria	6

Segue: TABELLA C

SCUOLA MEDIA ANNESSA	Cattedre e posti di ruolo	Incarichi retribuiti
Religione	—	1
Italiano, latino, storia ed educazione civica e geografia, italiano ed elementari cono- scenze di latino	2	—
Matematica, osservazioni scientifiche ed ele- menti di scienze naturali	1	—
Lingua straniera	—	1
Applicazioni tecniche (*)	—	—
Educazione musicale (*)	—	—
Educazione artistica (*)	—	—
Segretario	1	—
Bidelli	2	—

(*) Per detti insegnamenti si provvede a norma del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037.

TABELLA D

PIANTA ORGANICA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI FOGGIA

PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE Posti di ruolo

Direttore	1
---------------------	---

I ruolo

Armonia, contrappunto, fuga e composizione	1
--	---

II ruolo

Arpa	1
Bibliotecario	1
Canto	1
Organo e composizione organistica	1
Pianoforte principale	3
Storia della musica e storia ed estetica musicale	1
Violino	2
Violoncello	1

III ruolo

Clarinetto	1
Contrabbasso	1
Flauto	1
Oboe	1
Tromba e trombone	1
Armonia complementare	2
Pianoforte complementare	1
Teoria, solfeggio e dettato musicale	2

Personale amministrativo

Carriera direttiva	1
Carriera di concetto	1
Carriera esecutiva	5
Carriera ausiliaria	6

Segue: TABELLA D

SCUOLA MEDIA ANNESSA	Cattedre e posti di ruolo	Incarichi retribuiti
Religione	—	1
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia, italiano ed elementari conoscen- ze di latino	2	—
Matematica, osservazioni scientifiche ed ele- menti di scienze naturali	1	—
Lingua straniera	—	1
Applicazioni tecniche (*)	—	—
Educazione artistica (*)	—	—
Educazione musicale (*)	—	—
Segretario	1	—
Bidelli	2	—

(*) Per detti insegnamenti si provvede a norma del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037.

TABELLA E

PIANTA ORGANICA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI PESCARA

PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE	Posti di ruolo
Direttore	1
<i>I ruolo</i>	
Armonia, contrappunto, fuga e composizione	1
<i>II ruolo</i>	
Armonia e contrappunto	1
Organo e composizione organistica	1
Pianoforte	3
Canto	1
Arpa	1
Violino	1
Viola con l'obbligo del violino	1
Violoncello	1
Storia della musica e storia ed estetica musicale	1
Bibliotecario	1
<i>III ruolo</i>	
Contrabbasso	1
Flauto	1
Clarinetto	1
Oboe	1
Fagotto	1
Tromba e trombone	2
Corno	1
Teoria, solfeggio e dettato musicale	2
Pianoforte complementare	2
Arte scenica	1
Armonia complementare	2
<i>Personale amministrativo</i>	
Carriera direttiva	1
Carriera di concetto	1
Carriera esecutiva	5
Carriera ausiliaria	6

Segue: TABELLA E

SCUOLA MEDIA ANNESSA	Cattedre e posti di ruolo	Incarichi retribuiti
Religione	—	1
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia, italiano ed elementari conoscen- ze di latino	2	—
Matematica, osservazioni scientifiche ed ele- menti di scienze naturali	1	—
Lingua straniera	—	1
Applicazioni tecniche (*)	—	—
Educazione artistica (*)	—	—
Educazione musicale (*)	—	—
Segretario	1	—
Bidelli	2	—

(*) Per detti insegnamenti si provvede a norma del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 103/.

TABELLA F

PIANTA ORGANICA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI FERRARA

PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE Posti di ruolo

Direttore 1

I ruolo

Armonia, contrappunto, fuga e composizione 1

II ruolo

Organo e composizione organistica 1

Canto 1

Pianoforte 3

Violino 1

Violino e viola 1

Arpa 1

Violoncello 1

Storia della musica e storia ed estetica musicale 1

Bibliotecario 1

III ruolo

Clarinetto 1

Contrabbasso 1

Corno 1

Oboe 1

Flauto 1

Tromba e trombone 1

Teoria, solfeggio e dettato musicale 2

Armonia complementare 1

Pianoforte complementare 1

Esercitazioni orchestrali 1

Personale amministrativo

Carriera direttiva 1

Carriera di concetto 1

Carriera esecutiva 5

Carriera ausiliaria 6

Segue: TABELLA F

SCUOLA MEDIA ANNESSA	Cattedre e posti di ruolo	Incarichi retribuiti
Religione	—	1
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia, italiano ed elementari conoscen- ze di latino	2	—
Matematica, osservazioni scientifiche ed ele- menti di scienze naturali	1	—
Lingua straniera	—	1
Applicazioni tecniche (*)	—	—
Educazione artistica (*)	—	—
Educazione musicale (*)	—	—
Segretario	1	—
Bidelli	2	—

(*) Per detti insegnamenti si provvede a norma del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037.

TABELLA G

PIANTA ORGANICA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI LECCE

PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE Posti di ruolo

Direttore	1
---------------------	---

I ruolo

Armonia, contrappunto, fuga e composizione	1
--	---

II ruolo

Organo e composizione organistica	1
---	---

Pianoforte principale	2
---------------------------------	---

Canto	1
-----------------	---

Violino	1
-------------------	---

Violino e viola	1
---------------------------	---

Violoncello	1
-----------------------	---

Storia della musica e storia ed estetica musicale	1
---	---

Bibliotecario	1
-------------------------	---

III ruolo

Contrabbasso	1
------------------------	---

Tromba e trombone	2
-----------------------------	---

Strumentazione per banda	1
------------------------------------	---

Clarinetto	1
----------------------	---

Flauto	1
------------------	---

Oboe	1
----------------	---

Fagotto	1
-------------------	---

Corno	1
-----------------	---

Teoria, solfeggio e dettato musicale	2
--	---

Armonia complementare	1
---------------------------------	---

Pianoforte complementare	1
------------------------------------	---

Personale amministrativo

Carriera direttiva	1
------------------------------	---

Carriera di concetto	1
--------------------------------	---

Carriera esecutiva	5
------------------------------	---

Carriera ausiliaria	6
-------------------------------	---

Segue: TABELLA G

SCUOLA MEDIA ANNESSA	Cattedre e posti di ruolo	Incarichi retribuiti
Religione	—	1
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia, italiano ed elementari conoscen- ze di latino	2	—
Matematica, osservazioni scientifiche ed ele- menti di scienze naturali	1	—
Lingua straniera	—	1
Applicazioni tecniche (*)	—	—
Educazione artistica (*)	—	—
Educazione musicale (*)	—	—
Segretario	1	—
Bidelli	2	—

(*) Per detti insegnamenti si provvede a norma del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037.

TABELLA H

PIANTA ORGANICA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI PIACENZA

PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE	Posti di ruolo
Direttore	1
<i>I ruolo</i>	
Fuga e composizione	1
<i>II ruolo</i>	
Armonia e contrappunto	1
Organo e composizione organistica	1
Musica corale e direzione di coro	1
Canto	1
Pianoforte	2
Arpa	1
Violino	2
Viola	1
Violoncello	1
Storia della musica e storia ed estetica musicale	1
Bibliotecario	1
<i>III ruolo</i>	
Contrabbasso	1
Oboe	1
Flauto	1
Clarinetto	1
Fagotto	1
Corno	1
Tromba e trombone	1
Teoria, solfeggio e dettato musicale	2
Pianoforte complementare	2
Armonia complementare (Cultura musicale generale)	1
PERSONALE AMMINISTRATIVO	
	1
Carriera direttiva	1
Carriera di concetto	1
Carriera esecutiva	5
Carriera ausiliaria	6

Segue: TABELLA H

SCUOLA MEDIA ANNESSA	Cattedre e posti di ruolo	Incarichi retribuiti
Religione	—	1
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia, italiano ed elementari conoscen- ze di latino	2	—
Matematica, osservazioni scientifiche ed ele- menti di scienze naturali	1	—
Lingua straniera	—	1
Applicazioni tecniche (*)	—	—
Educazione artistica (*)	—	—
Educazione musicale (*)	—	—
Segretario	1	—
Bidelli	2	—

(*) Per detti insegnamenti si provvede a norma del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037.

TABELLA I

PIANTA ORGANICA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI BRESCIA

PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE	Posti di ruolo
Direttore	1
<i>I ruolo</i>	
Armonia, contrappunto, fuga e composizione	1
<i>II ruolo</i>	
Organo e composizione organistica	1
Pianoforte	3
Violoncello	1
Violino	1
Canto	1
<i>III ruolo</i>	
Clarinetto	1
Contrabbasso	1
Tromba e trombone	1
Fagotto	1
Flauto	1
Teoria, solfeggio e dettato musicale	2
PERSONALE AMMINISTRATIVO	
Carriera direttiva	1
Carriera di concetto	1
Carriera esecutiva	5
Carriera ausiliaria	6

Segue: TABELLA I

SCUOLA MEDIA ANNESSA	Cattedre e posti di ruolo	Incarichi retribuiti
Religione	—	1
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia, italiano ed elementari conoscen- ze di latino	2	—
Matematica, osservazioni scientifiche ed ele- menti di scienze naturali	1	—
Lingua straniera	—	1
Applicazioni tecniche (*)	—	—
Educazione artistica (*)	—	—
Educazione musicale (*)	—	—
Segretario	1	—
Bidelli	2	—

(*) Per detti insegnamenti si provvede a norma del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037.

TABELLA L

PIANTA ORGANICA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI PADOVA

PERSONALE DIRETTIVO	Posti di ruolo
Direttore	1
PERSONALE INSEGNANTE	
<i>I ruolo</i>	
Armonia, contrappunto, fuga e composizione	1
<i>II ruolo</i>	
Armonia e contrappunto	1
Pianoforte principale	3
Violino	1
Violino e viola	1
Organo e composizione organistica	1
Canto — ramo cantanti	1
Violoncello	1
Arpa	1
Storia della musica	1
Bibliotecario	1
<i>III ruolo</i>	
Clarinetto	1
Flauto	1
Oboe	1
Tromba e trombone	1
Corno	1
Fagotto	1
Contrabbasso	1
Esercitazioni corali	1
Esercitazioni orchestrali	1
Teoria, solfeggio e dettato musicale	1
Pianoforte complementare	1
PERSONALE AMMINISTRATIVO	
Carriera direttiva	1
Carriera di concetto	1
Carriera esecutiva	5
Carriera ausiliaria	6

Segue: TABELLA L

SCUOLA MEDIA ANNESSA	Cattedre e posti di ruolo	Incarichi retribuiti
Religione	—	1
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia, italiano ed elementari conoscen- ze di latino	2	—
Matematica, osservazioni scientifiche ed ele- menti di scienze naturali	1	—
Lingua straniera	—	1
Applicazioni tecniche (*)	—	—
Educazione artistica (*)	—	—
Educazione musicale (*)	—	—
Segretario	1	—
Bidelli	2	—

(*) Per detti insegnamenti si provvede a norma del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037.

TABELLA M

PIANTA ORGANICA DELLA SEZIONE STACCATA DI MESSINA DEL
CONSERVATORIO DI MUSICA DI REGGIO CALABRIA

PERSONALE INSEGNANTE	Cattedre di ruolo	Incarichi retribuiti
Violino	1	—
Violoncello	1	—
Fagotto	1	—
Teoria, solfeggio e dettato musicale . . .	2	—
Storia della musica	1	—
SCUOLA MEDIA ANNESSA		
Italiano, latino, storia ed educazione civica e geografia, italiano ed elementari conoscen- ze di latino	2	—
Matematica, osservazioni scientifiche ed ele- menti di scienze naturali	1	—
Lingua straniera	—	1
Applicazioni tecniche	—	—
Educazione musicale	—	—
Religione	—	—
PERSONALE NON INSEGNANTE		
<i>Sezione staccata del Conservatorio</i>	Posti di ruolo	
Personale ausiliario	6	—
SCUOLA MEDIA ANNESSA		
Segretario	1	—
Bidelli	2	—

Se non si fanno osservazioni, metto ai vo-
ti l'articolo 4, precisando che, se approvato,
s'intendono approvate anche le tabelle anzi-
dette.

È approvato.

Art. 5.

Il contributo annuo a carico dello Stato
per il funzionamento degli istituti di cui
all'articolo 1 della presente legge è indicato
nelle annesse tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Do lettura delle tabelle richiamate nell'articolo:

TABELLA 1

DIMOSTRAZIONE DELLA SPESA PER IL PERSONALE ED IL FUNZIONAMENTO DEI
CONSERVATORI DI MUSICA DI VERONA E SASSARI ED ANNESSE SCUOLE MEDIE
ANNO SCOLASTICO 1968-69

Categoria di personale	Unità	Spesa unitaria	Spesa globale
Direttore	2	4.500.000	9.000.000
Professore di I ruolo	2	4.000.000	8.000.000
Professore di II ruolo	22	3.100.000	68.200.000
Professore di III ruolo	24	2.850.000	68.400.000
Carriera direttiva	2	2.080.000	4.160.000
Carriera di concetto	2	1.800.000	3.600.000
Carriera esecutiva	10	1.660.000	16.600.000
Carriera ausiliaria	12	1.500.000	18.000.000
			190.960.000
Totale . . .			
SCUOLA MEDIA ANNESSA			
Professore ruolo B (IV)	6	2.400.000	14.400.000
Religione (3 ore)	2	581.400	1.162.800
Lingua straniera (8 ore)	2	1.102.400	2.204.800
Carriera di concetto	2	1.800.000	3.600.000
Carriera ausiliaria	4	1.500.000	6.000.000
			27.367.600
Totale . . .			
			218.327.600
Spese di funzionamento 10 per cento arro-			
tondato (lire 10.000.000 per conservatorio)			
			20.000.000
TOTALE GENERALE . . .			238.327.600
Contributi concessi annualmente dagli enti sovventori dei conservatori di musica di:			
Verona		40.000.000	
Sassari		40.000.000	80.000.000
			158.327.600
Onere finanziario a carico dello Stato . . .			

TABELLA 2

DIMOSTRAZIONE DELLA SPESA PER IL PERSONALE ED IL FUNZIONAMENTO DEI
CONSERVATORI DI MUSICA DI ALESSANDRIA, FOGGIA, PESCARA, VERONA, SASSARI
ED ANNESSE SCUOLE MEDIE — ANNO SCOLASTICO 1969-70

Categoria di personale	Unità	Spesa unitaria	Spesa globale
Direttore	5	4.700.000	23.500.000
Professore di I ruolo	5	4.200.000	21.000.000
Professore di II ruolo	55	3.300.000	181.500.000
Professore di III ruolo	60	3.000.000	180.000.000
Carriera direttiva	5	2.180.000	10.900.000
Carriera di concetto	5	1.880.000	9.400.000
Carriera esecutiva	25	1.680.000	42.000.000
Carriera ausiliaria	30	1.580.000	47.400.000
Totale . . .			515.700.000
 SCUOLA MEDIA ANNESSA			
Professore ruolo B (IV)	15	2.550.000	38.250.000
Religione (3 ore)	5	682.200	3.411.000
Lingua straniera (8 ore)	5	1.287.400	6.437.000
Carriera di concetto	5	1.880.000	9.400.000
Carriera ausiliaria	10	1.580.000	15.800.000
Totale . . .			73.298.000
			588.998.000
Spese di funzionamento 10 per cento arrotondato (lire 11.000.000 per conservatorio)			55.000.000
TOTALE GENERALE . . .			643.998.000
 Contributi concessi annualmente dagli enti sovventori dei conservatori di musica di:			
Alessandria		50.000.000	
Foggia		25.000.000	
Pescara		15.000.000	
Verona		40.000.000	
Sassari		40.000.000	170.000.000
Onere finanziario a carico dello Stato . .			473.998.000

7^a COMMISSIONE14^o RESOCONTO STEN. (18 maggio 1977)

TABELLA 3

**DIMOSTRAZIONE DELLA SPESA PER IL PERSONALE ED IL FUNZIONAMENTO DEI
CONSERVATORI DI MUSICA DI FERRARA, LECCE, PIACENZA, ALESSANDRIA,
FOGGIA, PESCARA, VERONA, SASSARI ED ANNESSE SCUOLE MEDIE
ANNO SCOLASTICO 1970-71**

Categoria di personale	Unità	Spesa unitaria	Spesa globale
Direttore	8	4.700.000	37.600.000
Professore di I ruolo	8	4.200.000	33.600.000
Professore di II ruolo	88	3.300.000	290.400.000
Professore di III ruolo	96	3.000.000	288.000.000
Carriera direttiva	8	2.180.000	17.440.000
Carriera di concetto	8	1.880.000	15.040.000
Carriera esecutiva	40	1.680.000	67.200.000
Carriera ausiliaria	48	1.580.000	75.840.000
Totale			825.120.000
SCUOLA MEDIA ANNESSA			
Professore ruolo B (IV)	24	2.550.000	61.200.000
Religione (3 ore)	8	682.200	5.457.600
Lingua straniera (8 ore)	8	1.287.400	10.299.200
Carriera di concetto	8	1.880.000	15.040.000
Carriera ausiliaria	16	1.580.000	25.280.000
Totale			117.276.800
			942.396.800
Spese di funzionamento 10 per cento arro- tondato (lire 11.000.000 per conservatorio)			88.000.000
TOTALE GENERALE			1.030.396.800
Contributi concessi annualmente dagli enti sovventori dei conservatori di musica di:			
Ferrara		50.000.000	
Lecce		10.000.000	
Piacenza		35.000.000	
Alessandria		50.000.000	
Foggia		25.000.000	
Pescara		15.000.000	
Sassari		40.000.000	
Verona		40.000.000	265.000.000
Onere finanziario a carico dello Stato			765.396.800

TABELLA 4

DIMOSTRAZIONE DELLA SPESA PER IL PERSONALE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CONSERVATORI DI MUSICA DI VERONA, SASSARI, ALESSANDRIA, FOGGIA, PESCARA, FERRARA, LECCE, PIACENZA, BRESCIA, PADOVA, MESSINA (sezione staccata) ED ANNESSE SCUOLE MEDIE — ANNO SCOLASTICO 1971-72

Categoria di personale	Unità	Spesa unitaria	Spesa globale
Direttore	10	5.520.000	55.200.000
Professore di I ruolo	10	5.130.000	51.300.000
Professore di II ruolo	108	4.255.000	459.540.000
Professore di III ruolo	117	3.550.000	415.350.000
Carriera direttiva	10	3.410.000	34.100.000
Carriera di concetto	10	2.480.000	24.800.000
Carriera esecutiva	50	2.120.000	106.000.000
Carriera ausiliaria	66	1.840.000	121.440.000
Totale			<u>1.267.730.000</u>
SCUOLA MEDIA ANNESSA			
Professore ruolo B (IV)	33	3.300.000	108.900.000
Religione (3 ore)	11	721.300	7.934.300
Lingua straniera (8 ore)	11	1.363.600	14.999.600
Carriera di concetto	11	2.480.000	27.280.000
Carriera ausiliaria	22	1.840.000	40.480.000
Totale			<u>199.593.900</u>
			<u>1.467.323.900</u>
Spese di funzionamento 10 per cento arrotondato (lire 12.000.000 per ciascun conservatorio e lire 8.000.000 per la sezione staccata)			128.000.000
TOTALE GENERALE			<u>1.595.323.900</u>
Contributi concessi annualmente dagli enti sovventori dei conservatori di musica e sezione staccata di:			
Padova		40.000.000	
Messina (sezione staccata)		5.000.000	
Brescia		15.000.000	
Ferrara		50.000.000	
Lecce		10.000.000	
Piacenza		35.000.000	
Alessandria		50.000.000	
Foggia		25.000.000	
Pescara		15.000.000	
Sassari		40.000.000	
Verona		40.000.000	325.000.000
Onere finanziario a carico dello Stato			<u>1.270.323.900</u>

TABELLA 5

DIMOSTRAZIONE DELLA SPESA PER IL PERSONALE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CONSERVATORI DI MUSICA DI VERONA, SASSARI, ALESSANDRIA, FOGGIA, PESCARA, FERRARA, LECCE, PIACENZA, BRESCIA, PADOVA, MESSINA (sezione staccata) ED ANNESSE SCUOLE MEDIE — ANNO SCOLASTICO 1972-73

Categoria di personale	Unità	Spesa unitaria	Spesa globale
Direttore	10	5.520.000	55.200.000
Professore di I ruolo	10	5.130.000	51.300.000
Professore di II ruolo	108	4.255.000	459.540.000
Professore di III ruolo	117	3.550.000	415.350.000
Carriera direttiva	10	3.410.000	34.100.000
Carriera di concetto	10	2.480.000	24.800.000
Carriera esecutiva	50	2.120.000	106.000.000
Carriera ausiliaria	66	1.840.000	121.440.000
Totale			1.267.730.000
SCUOLA MEDIA ANNESSA			
Professore ruolo B (IV)	33	3.300.000	108.900.000
Religione (3 ore)	11	721.300	7.934.300
Lingua straniera (8 ore)	11	1.363.600	14.999.600
Carriera di concetto	11	2.480.000	27.280.000
Carriera ausiliaria	22	1.840.000	40.480.000
Totale			199.593.900
Totale			1.467.323.900
Spese di funzionamento 10 per cento arrotondato (lire 12.000.000 per ciascun conservatorio e lire 8.000.000 per la sezione staccata)			128.000.000
TOTALE GENERALE			1.595.323.900
Contributi concessi annualmente dagli enti sovventori dei conservatori di musica e sezione staccata (vedi allegata tabella 4)			325.000.000
Onere finanziario a carico dello Stato			1.270.323.900

7^a COMMISSIONE

14° RESOCONTO STEN. (18 maggio 1977)

TABELLA 6

DIMOSTRAZIONE DELLA SPESA PER IL PERSONALE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CONSERVATORI DI MUSICA DI VERONA, SASSARI, ALESSANDRIA, FOGGIA, PESCARA, FERRARA, LECCE, PIACENZA, BRESCIA, PADOVA, MESSINA (sezione staccata) ED ANNESSE SCUOLE MEDIE — ANNO SCOLASTICO 1973-74

Categoria di personale	Unità	Spesa unitaria	Spesa globale
Direttore	10	6.120.000	61.200.000
Professore di I ruolo	10	5.600.000	56.000.000
Professore di II ruolo	108	4.700.000	507.600.000
Professore di III ruolo	117	3.980.000	465.660.000
Carriera direttiva	10	3.730.000	37.300.000
Carriera di concetto	10	2.740.000	27.400.000
Carriera esecutiva	50	2.360.000	118.000.000
Carriera ausiliaria	66	2.040.000	134.640.000
Totale			<u>1.407.800.000</u>
SCUOLA MEDIA ANNESSA			
Professore ruolo B (IV)	33	3.670.000	121.110.000
Religione (3 ore)	11	888.900	9.777.900
Lingua straniera (8 ore)	11	1.524.200	16.766.200
Carriera di concetto	11	2.740.000	30.140.000
Carriera ausiliaria	22	2.040.000	44.880.000
Totale			<u>222.674.100</u>
			1.630.474.100
Spese di funzionamento 10 per cento arrotondato (lire 12.800.000 per ciascun conservatorio e lire 9.000.000 per la sezione staccata)			<u>137.000.000</u>
TOTALE GENERALE			<u>1.767.474.100</u>
Contributi concessi annualmente dagli enti sovventori dei conservatori di musica e sezione staccata (vedi allegata tabella 4)			<u>325.000.000</u>
Onere finanziario a carico dello Stato			<u>1.442.474.100</u>

7^a COMMISSIONE

14° RESOCONTO STEN. (18 maggio 1977)

TABELLA 7

DIMOSTRAZIONE DELLA SPESA PER IL PERSONALE ED IL FUNZIONAMENTO DEI
CONSERVATORI DI MUSICA DI VERONA, SASSARI, ALESSANDRIA, FOGGIA, PESCARA,
FERRARA, LECCE, PIACENZA, BRESCIA, PADOVA, MESSINA (sezione staccata) ED
ANNESSE SCUOLE MEDIE — ANNO SCOLASTICO 1974-75

Categoria di personale	Unità	Spesa unitaria	Spesa globale
Direttore	10	6.700.000	67.000.000
Professore di I ruolo	10	6.600.000	66.000.000
Professore di II ruolo	108	5.700.000	615.600.000
Professore di III ruolo	117	4.700.000	549.900.000
Carriera direttiva	10	4.690.000	46.900.000
Carriera di concetto	10	3.500.000	35.000.000
Carriera esecutiva	50	3.120.000	156.000.000
Carriera ausiliaria	66	2.790.000	184.140.000
Totale . . .			1.720.540.000
SCUOLA MEDIA ANNESSA			
Professore ruolo B (IV)	33	4.350.000	143.550.000
Religione (3 ore)	11	1.020.200	11.222.200
Lingua straniera (8 ore)	11	1.900.800	20.908.800
Carriera di concetto	11	3.500.000	38.500.000
Carriera ausiliaria	22	2.790.000	61.380.000
Totale . . .			275.561.000
			1.996.101.000
Spese di funzionamento 10 per cento arro- tondato (lire 12.800.000 per ciascun con- servatorio e lire 9.000.000 per la sezione staccata)			137.000.000
TOTALE GENERALE . . .			2.133.101.000
Contributi concessi annualmente dagli enti sovventori dei conservatori di musica e sezione staccata (vedi allegata tabella 4)			325.000.000
Onere finanziario a carico dello Stato . . .			1.808.101.000

TABELLA 8

DIMOSTRAZIONE DELLA SPESA PER IL PERSONALE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CONSERVATORI DI MUSICA DI VERONA, SASSARI, ALESSANDRIA, FOGGIA, PESCARA, FERRARA, LECCE, PIACENZA, BRESCIA, PADOVA, MESSINA (sezione staccata) ED ANNESSE SCUOLE MEDIE — ANNO SCOLASTICO 1975-76

Categoria di personale	Unità	Spesa unitaria	Spesa globale
Direttore	10	7.080.000	70.800.000
Professore di I ruolo	10	6.980.000	69.800.000
Professore di II ruolo	108	6.080.000	656.640.000
Professore di III ruolo	117	5.080.000	594.360.000
Carriera direttiva	10	5.070.000	50.700.000
Carriera di concetto	10	3.880.000	38.800.000
Carriera esecutiva	50	3.500.000	175.000.000
Carriera ausiliaria	66	3.170.000	209.220.000
Totale			1.865.320.000
SCUOLA MEDIA ANNESSA			
Professore ruolo B (IV)	33	4.730.000	156.090.000
Religione (3 ore)	11	1.400.000	15.400.000
Lingua straniera (8 ore)	11	2.280.800	25.088.000
Carriera di concetto	11	3.880.000	42.680.000
Carriera ausiliaria	22	3.170.000	69.740.000
Totale			308.998.000
			2.174.318.000
Spese di funzionamento 10 per cento arrotondato (lire 20.800.000 per ciascun conservatorio e lire 11.000.000 per la sezione staccata)			219.000.000
TOTALE GENERALE			2.393.318.000
Contributi concessi annualmente dagli enti sovventori dei conservatori di musica e sezione staccata (vedi allegata tabella 4)			325.000.000
Onere finanziario a carico dello Stato			2.068.318.000

TABELLA 9

DIMOSTRAZIONE DELLA SPESA PER IL PERSONALE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CONSERVATORI DI MUSICA DI VERONA, SASSARI, ALESSANDRIA, FOGGIA, PESCARA, FERRARA, LECCE, PIACENZA, BRESCIA, PADOVA, MESSINA (sezione staccata) ED ANNESSE SCUOLE MEDIE — ANNO SCOLASTICO 1976-77

Categoria di personale	Unità	Spesa unitaria	Spesa globale
Direttore	10	8.140.000	81.400.000
Professore di I ruolo	10	7.060.000	70.600.000
Professore di II ruolo	108	6.960.000	751.680.000
Professore di III ruolo	117	6.140.000	718.380.000
Carriera direttiva	10	7.000.000	70.000.000
Carriera di concetto	10	5.000.000	50.000.000
Carriera esecutiva	50	4.150.000	207.500.000
Carriera ausiliaria	66	4.000.000	264.000.000
Totale . . .			<u>2.213.560.000</u>
SCUOLA MEDIA ANNESSA			
Professore ruolo B (IV)	33	5.600.000	184.800.000
Religione (3 ore)	11	1.680.000	18.480.000
Lingua straniera (8 ore)	11	3.035.000	33.385.000
Carriera di concetto	11	5.000.000	55.000.000
Carriera ausiliaria	22	4.000.000	88.000.000
Totale . . .			<u>379.665.000</u>
			<u>2.593.225.000</u>
Spese di funzionamento 10 per cento arrotondato (lire 24.500.000 per ciascun conservatorio e lire 15.000.000 per la sezione staccata)			260.000.000
TOTALE GENERALE . . .			<u>2.853.225.000</u>
Contributi concessi annualmente dagli enti sovventori dei conservatori di musica e sezione staccata (vedi allegata tabella 4)			325.000.000
Onere finanziario a carico dello Stato . .			<u>2.528.225.000</u>

TABELLA 10

Anno scolastico	Spesa generale	Onere a carico Enti sovventori	Onere a carico dello Stato		Note
				di cui per spese di funzionamento	
1968-69	238.327.600	80.000.000	158.327.600	20.000.000	
1969-70	643.998.000	170.000.000	473.998.000	55.000.000	
1970-71	1.030.396.800	265.000.000	765.396.800	88.000.000	
1971-72	1.595.323.900	325.000.000	1.270.323.900	128.000.000	
1972-73	1.595.323.900	325.000.000	1.270.323.900	128.000.000	
1973-74	1.767.474.100	325.000.000	1.442.474.100	137.000.000	
1974-75	2.133.101.000	325.000.000	1.808.101.000	137.000.000	
1975-76	2.393.318.000	325.000.000	2.068.318.000	219.000.000	
1976-77	2.853.225.000	325.000.000	2.528.225.000	260.000.000	
TOTALI .	14.250.488.300	2.465.000.000	11.785.488.300	1.172.000.000	

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 5, precisando che, se approvato, s'intendono approvate anche le tabelle anzidette.

È approvato.

Art. 6.

All'onere di complessive lire 14.255.489.100, relativo al periodo 1° ottobre 1968-31 dicem-

bre 1977, si provvede, per lire 2.665.000.000, con i contributi degli enti sovventori da versarsi all'entrata del bilancio ai termini delle convenzioni di cui al precedente articolo 2 e, per lire 11.590.489.100, con gli stanziamenti dei capitoli 2600, 2601 e 2602 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1977, in ragione, rispettivamente, di lire 2.917.200.000, lire 7.501.289.100, e lire 1.172.000.000.

7^a COMMISSIONE

14° RESOCONTO STEN. (18 maggio 1977)

A decorrere dall'anno finanziario 1978, all'onere annuo valutato in lire 2.853.225.000 si provvede, quanto a lire 350.000.000, coi citati contributi degli enti sovventori e, quanto a lire 2.503.225.000, coi normali stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quelli suindicati dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, in ragione, rispettivamente, di lire 628.100.000, di lire 1.615.125.000 e lire 260.000.000.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

T R I F O G L I . Nell'annunciare il voto favorevole al provvedimento che abbiamo esaminato, desidero svolgere una breve considerazione. Mi sono occupato a lungo

nel passato di conservatori e di scuole musicali, ed ho potuto constatare che sia la istituzione dei conservatori come la parificazione delle scuole musicali vengono concessi in modo piuttosto anarchico, non si sa bene secondo quali piani e programmi. Mi auguro, pertanto, che il presente provvedimento significhi per il Governo avviare una politica più organica, giusta e razionale, nella distribuzione di queste scuole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

La seduta termina alle ore 13,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI